SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 122

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 26 maggio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

04A05365

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 27 aprile 2004, n. **133.**

Attuazione della direttiva 2002/70/CE per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato *B*;

Vista la direttiva 2002/70/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi;

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale in data 20 aprile 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 15 giugno 1978;

Visto il decreto del Ministro della sanità 11 maggio 1998, n. 241;

Visto il decreto del Ministro della sanità in data 21 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 2 settembre 1999;

Visto il decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2002, n. 317;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2004;

Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso il prescritto parere nel termine di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2004;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. I campioni destinati al controllo ufficiale dei livelli di diossina e di furani nonché alla determinazione dei livelli di PCB diossina-simili nei mangimi sono prelevati secondo i metodi descritti nell'allegato I.

Art. 2.

1. La preparazione dei campioni ed i metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei livelli di diossina e di furani, nonché la determinazione dei livelli di PCB diossina simili nei mangimi sono conformi ai criteri descritti nell'allegato II.

Art. 3.

1. I laboratori che effettuano il controllo ufficiale dei livelli di diossine e dei livelli di PCB diossina simili nei mangimi devono essere accreditati in base alla norma ISO/IEC/17025:1999 da un organismo riconosciuto in conformità alla Guida ISO 58, che certifichi l'applicazione della garanzia della qualità dei metodi di analisi applicati.

Art. 4.

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme del presente decreto legislativo, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/70/CE, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, adottata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto legislativo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

LA LOGGIA, *Ministro degli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO I
(previsto dall'art. 1, comma 1)

METODI DI CAMPIONAMENTO PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEI LIVELLI DI DIOSSINE (PCDD/PCDF) E LA DETERMINAZIONE DI PCB DIOSSINA-SIMILI IN TALUNI MANGIMI

1. Oggetto e campo d'applicazione

I campioni destinati al controllo ufficiale dei livelli del contenuto di diossine (PCDD/PCDF), nonché alla determinazione del contenuto di PCB diossina-simili (1) nei mangimi, sono prelevati secondo le disposizioni del decreto ministeriale 20 aprile 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 15 giugno 1978. I campioni globali così ottenuti sono considerati rappresentativi delle partite o sottopartite da cui sono prelevati. Il rispetto dei livelli massimi fissati dal decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2002, n. 317, è stabilito in base ai livelli determinati nei campioni di laboratorio.

2. Conformità della partita o della sottopartita alle specifiche

Il laboratorio di controllo procede a una doppia analisi del campione di laboratorio e calcola la media dei risultati, qualora il risultato ottenuto nella prima analisi ecceda il livello massimo o sia inferiore al livello massimo di un valore che non superi il 20 %. La partita è accettata se il risultato della prima analisi è al di sotto del livello massimo di un valore superiore al 20 % o, dove la doppia analisi è necessaria, se la media è conforme al corrispondente livello massimo indicato dal decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2002, n. 317.

(1) Tabella TEF per la valutazione dei rischi umani stabiliti dall'OMS sulla base delle conclusioni dell'incontro di Stoccolma del 15-18 giugno 1997 [Van den Berg et al., 1998, "Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife", Environmental Health Perspectives, vol. 106, n. 12 (December 1998), pp. 775-792].

Tabella TEF

Congenere	Valore TEF
Policlorodibenzodiossine (PCDD)	
2,3,7,8-TCDD	1
1,2,3,7,8-PeCDD	1
1,2,3,4,7,8-HxCDD	0,1
1,2.3,6,7,8-HxCDD	0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDD	0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0,01
OCDD	0,0001

Dibenzofurani (PCDF)	
2.3,7,8-TCDF	0,1
1,2,3,7,8-PeCDF	0,05
2,3,4,7,8-PeCDF	0,5
1,2,3,4,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDF	0,1
1,3,4,6,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0,01
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	0,01
OCDF	0,0001
PCB diossina-simili **Non orto PCB + Mono orto PCB**	
Non orto PCB	
PCB 77	0,0001
PCB 81	0,0001
PCB 126	0,1
PCB 169	0,01
Mono orto PCB	
PCB 105	0,0001
PCB 114	0,0005
PCB 118	0,0001
PCB 123	0,0001
PCB 156	0,0005
PCB 157	0,0005
PCB 167	0,00001
PCB 189	0,0001

Abbreviazioni: "T" = tetra "Pe" = penta; "Hx" = esa; "Hp"= epta; "O" = octa; "CDD" = clorodibenzodiossina; "DF" = clorodibenzofurano; "CB" = clorobifenile.

ALLEGATO II
(previsto dall'art. 2, comma 1)

PREPARAZIONE DEI CAMPIONI E SPECIFICHE PER I METODI D'ANALISI IMPIEGATI NEL CONTROLLO UFFICIALE DEI LIVELLI DI DIOSSINE (PCDD/PCDF) E NELLA DETERMINAZIONE DI PCB DIOSSINA-SIMILI IN TALUNI MANGIMI

1. Finalità e campo d'applicazione

Queste specifiche si applicano all'analisi di materie prime e mangimi volta a determinare la presenza di diossine [policlorodibenzodiossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF)] e difenili policlorurati diossina-simili (PCB).

Il controllo della presenza di diossine nei mangimi può essere effettuato mediante una strategia che preveda un metodo di screening per selezionare i campioni con livelli di diossine e di PCB diossina-simili superiori al livello massimo consentito o inferiori di un valore al di sotto del 30-40 %. Occorre poi determinare/confermare la concentrazione di diossine nei campioni con livelli significativi tramite un metodo di conferma.

I metodi di screening sono impiegati per rilevare la presenza di diossine e PCB diossina-simili ai livelli massimi consentiti. Essi sono dotati di una grande capacità di trattamento di campioni, il che consente di passare al vaglio un'elevata quantità di campioni per ricercare quelli che potrebbero rivelarsi positivi. Questi metodi sono specialmente concepiti in modo da evitare i falsi risultati negativi.

I metodi di conferma forniscono informazioni complete o complementari che consentono di individuare e quantificare in maniera inequivocabile le diossine e i PCB diossina-simili al livello massimo consentito.

2. Contesto

Poiché i campioni ambientali e biologici (inclusi i campioni di materie prime/mangimi) generalmente contengono miscele complesse di diversi congeneri di diossine, per agevolare la valutazione dei rischi è stato elaborato il concetto di "fattori di tossicità equivalente" (TEF). I TEF consentono di esprimere concentrazioni di miscele di PCDD e PCDF sostituiti alle posizioni 2,3,7,8 e, di recente, alcune forme di PCB non orto e orto clorosostituiti aventi proprietà simili a quelle delle diossine in equivalenti tossici (TE) di 2,3,7,8-TCDD (cfr. nota 1 dell'allegato I).

Le concentrazioni delle singole sostanze in un dato campione vengono dapprima moltiplicate per il corrispondente TEF e poi sommate per ottenere la concentrazione totale dei composti diossina-simili espressa in TE.

Per il calcolo del "limite superiore", si suppone che il contributo al TE di ogni congenere non quantificato sia uguale alla soglia di determinazione.

Per il calcolo del "limite inferiore", si suppone che il contributo al TE di ogni congenere non quantificato sia uguale a zero.

Per il calcolo del "valore intermedio", si suppone che il contributo al TE di ogni congenere non quantificato sia uguale alla metà della soglia di quantificazione.

3. Requisiti da applicare nella preparazione dei campioni per la garanzia della qualità.

Si applicano le disposizioni generali sulla preparazione dei campioni destinati all'analisi indicate nell'allegato, punto 1, del decreto ministeriale in data 28 maggio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario n. 6 alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 settembre 1982.

Occorre inoltre che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- i campioni devono essere conservati e trasportati in appositi contenitori di vetro, alluminio, polipropilene o polietilene, dopo avere rimosso ogni traccia di polvere di carta dal contenitore. Gli strumenti in vetro devono essere risciacquati con solventi previamente sottoposti a un controllo volto a determinare la presenza di diossine;

- occorre fare un'analisi in bianco, ovvero effettuare l'intera procedura analitica senza il campione;

- il peso del campione utilizzato per l'estrazione deve essere tale da rispondere ai requisiti relativi alla sensibilità del metodo.

4. Requisiti applicabili ai laboratori

- I laboratori devono dimostrare la validità del metodo nell'intervallo di tolleranza del livello considerato, ad esempio, 0,5x, 1x e 2x il livello considerato, con un coefficiente di variazione accettabile per analisi ripetute. Per ulteriori informazioni sui criteri di validità, si veda il punto 5.

- Il limite di quantificazione per un metodo di conferma non deve essere superiore a un quinto del livello massimo consentito, per garantire coefficienti di variazione accettabili nell'intervallo di cui al punto precedente;

- Si devono costantemente effettuare controlli in bianco ed esperimenti o analisi dei campioni di controllo con l'aggiunta di indicatori (di preferenza, se disponibile, materiale di riferimento certificato), quali misure interne di garanzia della qualità.

- La riuscita partecipazione a studi condotti in collaborazione con altri laboratori che valutano la competenza del laboratorio è il modo migliore per dimostrarne la perizia nell'ambito di analisi specifiche. Tuttavia, il buon esito della partecipazione a studi condotti con altri laboratori, ad esempio, su campioni di terreno o di acque residue, non dimostra necessariamente che il laboratorio sia altrettanto competente a trattare campioni di prodotti alimentari o mangimi, caratterizzati da livelli di contaminazione minori. È pertanto requisito imprescindibile la partecipazione regolare a studi condotti in collaborazione con altri laboratori sulla determinazione di diossina e di PCB diossina-simili nelle corrispondenti matrici di prodotti alimentari/mangimi.

5. Requisiti applicabili alle procedure d'analisi per le diossine e i PCB diossina-simili

Requisiti di base di validità delle procedure d'analisi:

- Elevata sensibilità e limiti di rilevabilità bassi. Per quanto concerne le PCDD e i PCDF, le quantità rilevabili devono essere dell'ordine del picogrammo di TE (10-12 g), data l'estrema tossicità di alcuni di questi composti. È noto che i PCB si presentano in quantità più elevate rispetto alle PCDD e ai PCDF. Per quanto concerne la maggior parte dei congeneri di PCB, una sensibilità dell'ordine del nanogrammo (10-9 g) è sufficiente. Tuttavia, per la determinazione dei congeneri più tossici di PCB diossina-simili (in particolare i congeneri non orto sostituiti) si deve ottenere la stessa sensibilità delle PCDD e dei PCDF.

- Alta selettività (specificità). Occorre distinguere le PCDD, i PCDF e i PCB diossina-simili da una moltitudine di altri composti che, estratti simultaneamente dal campione e suscettibili d'interferire, sono presenti in concentrazioni di molto superiori a quelle degli analiti da rilevare. Per quanto concerne i metodi di gascromatografia/spettrometria di massa (GC/MS), è necessario distinguere tra vari congeneri, in particolare tra quelli tossici (ad esempio, i diciassette PCDD e PCDF sostituiti alle posizioni 2,3,7,8 e i PCB diossina-simili) e altri congeneri. Mediante biotest dovrebbe essere possibile determinare selettivamente i valori di TE, quale somma di PCDD, PCDF e PCB diossina-simili.

- Estrema accuratezza (esattezza e precisione). La determinazione deve fornire una stima valida ed affidabile della concentrazione reale presente in un campione. È necessario porre estrema cura (accuratezza della misurazione: grado di concordanza tra il risultato di una misurazione e il valore reale o assegnato del misurando) per evitare che i risultati dell'analisi di un campione siano respinti a causa della scarsa affidabilità della stima dei TE. L'accuratezza è la risultante di esattezza (differenza tra il valore medio misurato per un analita in un materiale certificato, espressa in percentuale di tale valore) e precisione (la precisione viene generalmente calcolata sotto forma di scarto-tipo; essa include la ripetibilità e la riproducibilità e indica il grado di concordanza tra i risultati ottenuti applicando ripetutamente la procedura sperimentale in determinate condizioni).

I metodi di screening possono comprendere biotest e metodi GC/MS, mentre i metodi di conferma sono costituiti dalla gascromatografia ad alta risoluzione e dalla spettrometria di massa ad alta risoluzione (HRGC/HRMS). Si devono osservare i seguenti criteri per il valore totale in TE:

	Metodi di screening	Metodi di conferma
Percentuale di falsi negativi	< 1 %	
Esettezza		- 20 % a + 20 %
CV (coefficiente di variazione)	< 30 %	< 15 %

6. Requisiti specifici applicabili ai metodi GC/MS a fini di screening o di conferma

- Quale primo passo dell'analisi per convalidarne la procedura, da effettuare, ad esempio, prima dell'estrazione, occorre aggiungere standard interni di PCDD/F clorosostituiti alle posizioni 2,3,7,8 e marcati con 13C (e standard interni di PCB diossina-simile marcati con 13C, se si devono determinare PCB diossina-simili). Va aggiunto almeno un congenere per ciascun gruppo omologo di PCDD/F da tetra a octaclorati (e almeno un congenere per ciascun gruppo omologo di PCB diossina-simile, se si devono determinare PCB diossina-simili) (in alternativa, è possibile aggiungere almeno un congenere per ciascuna funzione di registrazione di ioni selezionati tramite spettrografia di massa utilizzata per il controllo di PCDD/F e PCB diossina-simile). Si consiglia vivamente, soprattutto per i metodi di conferma, di utilizzare l'insieme dei diciassette standard interni di PCDD/F clorosostituiti alle posizioni 2,3,7,8 marcati con 13C, nonché la totalità dei dodici standard interni di PCB diossina-simile marcati con 13C (nel caso si debbano determinare PCB diossina-simili).

Vanno inoltre determinati i fattori di risposta relativa per quei congeneri ai quali non è stato aggiunto alcun analogo marcato con 13C, utilizzando soluzioni di taratura adeguate.

- Per i mangimi d'origine vegetale e per i mangimi d'origine animale con un contenuto di grasso inferiore al 10 %, l'aggiunta di standard interni prima dell'estrazione è obbligatoria. Per i mangimi d'origine animale con un contenuto di grasso superiore al 10 %, gli standard interni possono essere aggiunti o prima dell'estrazione o dopo l'estrazione del grasso. Occorre convalidare adeguatamente l'efficacia dell'estrazione, a seconda della fase in cui sono stati introdotti gli standard interni e del modo in cui i risultati sono riportati sulla base di un prodotto o del grasso.

- Prima dell'analisi GC/MS, occorre aggiungere 1 o 2 standard di recupero (surrogato).

- È necessario effettuare il controllo del recupero. Per i metodi di conferma, i recuperi dei singoli standard interni devono essere compresi tra il 60 % e il 120 %. Recuperi inferiori o superiori per singoli congeneri, in particolare alcune dibenzodiossine e alcuni dibenzofurani epta e octaclorati, sono accettabili, purché il loro contributo al valore TE non superi il 10 % del valore totale TE (tenendo conto unicamente di PCDD/F). Per quanto concerne i metodi di screening, i recuperi devono essere compresi tra il 30 % e il 140 %.

- È opportuno separare le diossine dai composti clorurati interferenti, quali i PCB e gli eteri clorurati di difenile, ricorrendo ad adeguate tecniche cromatografiche (di preferenza tramite una colonna di florisil, d'allumina e/o di carbone).

- La separazione gascromatografica degli isomeri deve essere adeguata (overlapping < 25 % tra 1,2,3,4,7,8-HxCDD e 1,2,3,6,7 8-HxCDD).

- Per la determinazione, si consiglia di fare riferimento al metodo "EPA Method 1613, Revision B: Tetra- through Octachlorinated Dioxins and Furans by Isotope Dilution HRGC-HRMS", o ad un altro metodo con criteri di rendimento equivalenti.

- La differenza tra il livello massimo e il livello minimo non deve essere superiore al 20 % per i mangimi con una contaminazione da diossina pari o superiore il livello massimo. Per i mangimi che presentano livelli di contaminazione di molto inferiori al livello massimo, la differenza può essere dell'ordine del 25-40 %.

7. Metodi d'analisi di screening

7.1. Introduzione

Il metodo di screening consente di applicare vari approcci analitici: un approccio puramente di screening e un approccio quantitativo.

Approccio di screening

La risposta dei campioni è confrontata con quella di un campione di riferimento al livello considerato. I campioni la cui risposta è inferiore a quella del campione di riferimento sono considerati negativi, mentre quelli con risposta superiore sono ritenuti positivi. Requisiti:

- In ogni serie di prove si devono includere un campione di riferimento e uno in bianco, estratti e analizzati allo stesso tempo e alle medesime condizioni. Il campione di riferimento deve presentare una risposta nettamente superiore a quella del bianco.

- Si devono includere campioni di riferimento supplementari con concentrazione pari a 0,5x e 2x il livello considerato, per dimostrare l'efficacia del test nell'intervallo considerato per il controllo del livello considerato.

- Qualora si analizzino altre matrici, occorre dimostrare la validità dei campioni di riferimento, utilizzando di preferenza campioni il cui livello di TE, stabilito tramite HRGC/HRMS, sia equivalente a quello del campione di riferimento o di un bianco arricchito.

- Poiché nei biotest non si possono utilizzare standard interni, i test di ripetibilità sono estremamente importanti per ottenere informazioni sullo scarto-tipo nell'ambito di una serie di test. Il coefficiente di variazione deve essere inferiore al 30 %.

- Per quanto concerne i biotest, occorre definire quali sono i composti-bersaglio, le potenziali interferenze e il valore massimo tollerato per il bianco.

Approccio quantitativo

L'approccio quantitativo comprende obbligatoriamente una serie di diluizioni-tipo, un processo di purificazione e di misurazione doppio o triplo, nonché analisi in bianco e controlli di recupero. Il risultato può essere espresso in TE, dando per scontato che i composti responsabili del segnale soddisfano il principio di TE. A tale fine, si può impiegare la TCDD (o una miscela-tipo di diossine/furani) per elaborare una curva di taratura che consenta di calcolare il livello di TE nell'estratto e di conseguenza, nel campione. Tale risultato è poi corretto con il livello di TE calcolato per un campione in

bianco (per tenere conto di impurezze derivanti dai solventi e dalle sostanze chimiche utilizzate) e per il recupero (quest'ultima quantità è calcolata a partire dal livello di TE in un campione di controllo qualità la cui concentrazione è equivalente a quella del livello massimo considerato). È fondamentale tenere conto che una parte della perdita apparente del recupero può essere dovuta agli effetti della matrice e/o alle differenze tra i valori dei TEF nei biotest e i valori dei TEF ufficiali stabiliti dall'OMS.

7.2. Requisiti per i metodi d'analisi utilizzati per lo screening

- Lo screening può essere effettuato tramite metodi d'analisi GC/MS e biotest. Ai metodi GC/MS si applicano le prescrizioni stabilite al punto 6. Prescrizioni specifiche sono stabilite al punto 7.3 per i biotest cellulari, e al punto 7.4 per i biotest realizzati con kit.

- Si devono fornire informazioni sul numero di risultati falsi positivi e falsi negativi di un'ampia serie di campioni al di sopra e al di sotto dei livelli massimi o dei valori delle soglie d'intervento, raffrontati al contenuto di TE determinato tramite metodo analitico di conferma. La percentuale reale di falsi negativi deve essere inferiore all'1 %. Affinché il metodo di screening risulti vantaggioso, la percentuale di campioni falsi positivi deve essere sufficientemente bassa.

- I risultati positivi devono essere sempre convalidati tramite un metodo analitico di conferma (HRGC/HRMS). I campioni corrispondenti a una vasta gamma di TE devono inoltre essere confermati tramite HRGC/HRMS (circa 2-10 % dei campioni negativi). Si devono fornire dati sulle corrispondenze tra i risultati dei biotest e quelli della HRGC/HRMS.

7.3. Requisiti specifici per i biotest cellulari

- Quando si effettua un biotest, si deve utilizzare in ogni prova una serie di concentrazioni di riferimento di TCDD o una miscela di diossine/furani (curva di risposta con un R2 > 0,95 per una dose completa). Tuttavia, ai fini dello screening, si può utilizzare nell'analisi dei campioni a bassa concentrazione una curva dettagliata nei livelli bassi.

- Per i risultati del biotest in un intervallo di tempo costante, è opportuno usare una concentrazione di riferimento di TCDD (circa 3x il limite di determinazione) su un modulo di controllo della qualità. In alternativa, si può utilizzare la risposta relativa di un campione di riferimento paragonata a una curva di taratura di TCDD, dato che la risposta delle cellule può dipendere da molteplici fattori.

- Si raccomanda di compilare e verificare i grafici del controllo della qualità (QC) per ogni tipo di materiale di riferimento, per garantire che il risultato sia conforme alle linee guida indicate.

- L'induzione della diluizione utilizzata per il campione deve situarsi nella parte lineare della curva di risposta, in particolare per i calcoli quantitativi. I campioni che non rientrano nella parte lineare della curva di risposta devono essere diluiti e nuovamente analizzati. Si consiglia pertanto di analizzare almeno 3 diluizioni alla volta.

- Lo scarto percentuale-tipo non deve essere superiore al 15 % quando si effettua una determinazione tripla per ogni diluizione del campione, né superiore al 30 % fra tre esperimenti indipendenti.

- È possibile scegliere come limite di rilevamento un valore equivalente a 3 volte lo scarto-tipo della soluzione di solvente in bianco o della risposta di fondo. Un altro metodo consiste nell'applicare una risposta che sia superiore alla risposta di fondo (fattore d'induzione 5 volte il solvente in bianco) calcolata dalla curva di taratura del giorno. È possibile scegliere come limite di quantificazione un valore equivalente a 5-6 volte lo scarto-tipo della soluzione di solvente in bianco o della risposta di fondo oppure applicare una risposta che sia nettamente superiore alla risposta di fondo (fattore d'induzione 10 volte il solvente in bianco) calcolata dalla curva di taratura del giorno.

7.4. Requisiti specifici per i biotest effettuati con kit (1)

- Occorre seguire le istruzioni del fabbricante relative alla preparazione dei campioni e alle analisi.

- Il kit non deve essere utilizzato oltre la data di scadenza indicata.

- Non si devono utilizzare materiali o componenti previsti per altri kit.

- I kit vanno conservati e utilizzati alle temperature di conservazione e di impiego indicate.

- Il limite di rilevazione per gli immunodosaggi è pari alla somma della media e 3x lo scarto tipo, basandosi su 10 analisi ripetute del bianco, diviso per il valore della pendenza dell'equazione di regressione lineare.

- È opportuno impiegare standard di riferimento per le prove di laboratorio, al fine di garantire che la risposta allo standard rientri in un intervallo di valori accettabile.

8. Comunicazione dei risultati

A condizione che il metodo d'analisi impiegato lo consenta, i risultati dell'analisi devono contenere i livelli dei singoli congeneri di PCDD/F e PCB, nonché essere indicati come limite inferiore, limite superiore e valore intermedio, onde fornire la maggior quantità di dati possibile e permettere così d'interpretare i risultati in base alle prescrizioni specifiche.

La relazione deve inoltre menzionare il contenuto lipidico del campione e il metodo impiegato per l'estrazione del grasso.

I recuperi dei singoli standard interni devono essere forniti se si situano al di fuori dell'intervallo menzionato al punto 6 e qualora eccedano il livello massimo; negli altri casi, dietro richiesta.

(1) I kit per biotest attualmente in commercio non hanno dato prove sufficienti di sensibilità e affidabilità, tali da poterli utilizzare per rilevare la presenza di diossine ai livelli richiesti nei campioni di prodotti alimentari e mangimi.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione:

«Art. 117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».

— La legge 3 febbraio 2003, n. 14, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002» L'art. 1 e l'allegato *B*, così recitano:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B* nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato *A*, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta

giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.».

«ALLEGATO *B*
(Art. 1, commi 1 e 3)

2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi;

2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie;

2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;

2001/88/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;

2001/93/CE della Commissione, del 9 novembre 2001, recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;

2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti;

2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite;

2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele;

2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana;

2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002, relativa all'ozono nell'aria;

2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori;

2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità;

2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria;

2002/70/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi.».

— La direttiva 2002/70/CE è pubblicata in GUCE L n. 209 del 6 agosto 2002.

— La legge 15 febbraio 1963, n. 281, reca: «Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi».

— Il decreto ministeriale del 20 aprile 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 15 giugno 1978, reca: «Modalità di prelevamento dei campioni per il controllo ufficiale degli alimenti per gli animali».

— Il decreto del Ministro della sanità 11 maggio 1998, n. 241, reca: «Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 92/88/CEE, 94/16/CE e 96/6/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali».

— Il decreto del Ministro della sanità in data 21 maggio 1999, reca: «Attuazione delle direttive 97/8/CE e 98/60/CE della Commissione, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nella alimentazione degli animali».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 117 della Costituzione è riportato nelle note alle premesse.

— Per la direttiva 2002/70/CE vedi note alle premesse.

— Il decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2002, n. 317, reca: «Regolamento interministeriale recante norme di attuazione della direttiva 1999/29/CE, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali».

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202). L'art. 2, comma 3, così recita:

«3. La Conferenza Stato-regioni è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere. Resta fermo quanto previsto in ordine alle procedure di approvazione delle norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

04G0169

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 2004.

Parziale annullamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, concernente «Recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, pervenuto in data 12 febbraio 2003, con il quale l'A.N.G.T. - Associazione nazionale guide turistiche, nella persona del legale rappresentante, chiede che venga annullato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 settembre 2002, di recepimento dell'accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, nella parte relativa ai criteri per l'esercizio della attività di guida turistica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;

Vista la legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto il parere espresso dalla Sezione prima del Consiglio di Stato nella adunanza del 3 dicembre 2003, n. 3165/2003, il cui testo si allega al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Considerato che il Consiglio di Stato, con il suddetto parere, ha ritenuto che il ricorso straordinario debba essere accolto, con annullamento *in parte qua* delle impugnate disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 settembre 2002;

Sulla proposta del Ministro per gli affari regionali;

Decreta:

Nei sensi indicati nel parere del Consiglio di Stato, è annullato l'art. 1, n. 6, lettera *g)* e lettera *n),* dell'allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 25 settembre 2002.

Dato a Roma, addì 27 aprile 2004

CIAMPI

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

CONSIGLIO DI STATO

ADUNANZA DELLA SEZIONE PRIMA - 3 DICEMBRE 2003

N. sezione 3165/2003

Oggetto: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato dall'Associazione nazionale guide turistiche, per l'annullamento *in parte qua* del D.P.C.M in data 13 settembre 2002, recante «Recepimento dell'accordo tra Stato, regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico».

La sezione

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. A.R./5337/83/1.5.2.4.9.4 in data 17 luglio 2003, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali - Ufficio I - Ufficio per gli affari generali, il personale, la programmazione e il controllo, chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine al ricorso straordinario indicato in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore-estensore Consigliere Cesare Lamberti;

Premesso quanto esposto nella relazione dell'Amministrazione riferente e nel ricorso straordinario;

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 settembre 2002, n. 225, sono stati approvati i principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, definiti dall'accordo fra lo Stato e le regioni e province autonome, preso in sede di conferenza Stato-regioni nella seduta del 14 febbraio 2002 ai fini dell'adozione del provvedimento attuativo dell'art. 2, comma 4 della legge 29 marzo 2001, n. 135.

Secondo la ricorrente, l'Associazione nazionale guide turistiche, l'art. 1, comma 2, del decreto e l'art. 1, n. 6, lettera *g)* ed *n)* dell'accordo allegato, in particolare, rinviano alle normative regionali di settore — e pertanto semplicemente e *in bianco* — la definizione dei requisiti e delle modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche e la fissazione di criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche. Le disposizioni abdicano in tale modo alla potestà statale di fissazione degli indispensabili principi fondamentali riaffermata dall'art. 2, comma 4, lettera *g)*, della legge n. 135/2002, che demanda al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di determinare i requisiti e le modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche per le quali si ravvisa la necessità di profili omogenei ed uniformi.

Sempre ad avviso dell'associazione ricorrente, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'applicare alla professione di guida turistica il nuovo disposto dell'art. 117 della Costituzione, avrebbe rite-

nuto assorbente il carattere turistico rispetto al carattere professionale di tale attività. Sia pur nel contesto del turismo quale oggetto della competenza regionale esclusiva ai sensi dell'art. 117, comma 4, lo svolgimento delle attività connesse non è, non è invece, separabile da aspetti professionali da sottoporre alla competenza concorrente dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 3. Il permanere dell'intervento statale è vieppiù giustificato dalla circostanza che non solo le professioni, ma anche la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali appartengono al novero della legislazione concorrente.

Ciò premesso, la ricorrente, l'Associazione nazionale guide turistiche, ha addotto che l'impugnato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002 concreterebbe la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, comma 4, lettera *g)*, della legge n. 135/2001, (legge di riforma della legislazione nazionale sul turismo) in quanto l'attribuzione a fissare principi uniformi per la disciplina della professione di guida turistica sarebbe stata dismessa dallo Stato malgrado la delega attribuitagli nel predetto articolo di legge. In luogo di stabilire requisiti e modalità di esercizio nel territorio nazionale delle professioni turistiche, il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ne avrebbe in realtà demandato la definizione ad una successiva determinazione da emanare unicamente a seguito di accordo tra fra lo Stato e le regioni e province autonome.

L'associazione ricorrente ha depositato il proprio statuto ed ha premesso all'esposizione dei motivi di ricorso un *excursus* sulla professione di guida turistica: annoverata fra i mestieri girovaghi dalla legge 23 dicembre 1988 (poi confluita nel testo unico 30 giugno 1889, n. 6144 e nel regolamento di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 8 novembre 1889, n. 6517) è stata sempre caratterizzata dalla garanzia per il turista alla corretta valorizzazione e conoscenza del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale del Paese. Il ruolo della guida turistica è stato riformato a partire dal T.U.L.P.S. del 1926 (regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848 e regio decreto 21 gennaio 1929, n. 62) che prevedeva l'espletamento di un giudizio di idoneità tecnica per l'ottenimento della licenza allo svolgimento di attività di guida e degli altri mestieri connessi al turismo.

L'assetto sopraddescritto è rimasto invariato nella successiva legislazione (articoli 123 e 125 T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 77; articoli 234 e 241 regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) ed è rimasto immutato salvo il trasferimento al sindaco del potere di rilasciare le licenze attribuito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977.

La legge quadro sul turismo 17 maggio 1983, n. 217, ha disciplinato all'art. 11 l'attività di guida turistica delineandola: *a)* come oggetto di vera e propria professione i cui esercenti sono iscritti in albi o registri; *b)* come attività il cui servizio richiede il passaggio di apposito esame di idoneità; *c)* come attività in stretta connessione al patrimonio, storico, artistico, culturale e ambientale. I principi fondamentali di libertà di stabilimento in materia di professioni turistiche sono contenuti nelle direttive 75/368/CEE e 75/369/CEE, attuate con la legge n. 428/1990 e con il decreto legislativo n. 391/1991. Detti principi sono stati precisati nella sentenza della Corte di giustizia 26 febbraio 1991, n. 198/89. Con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995 è stato emanato un primo atto di indirizzo e coordinamento alle regioni circa la possibilità di accomandare i gruppi di turisti in visita ai musei e monumenti (Min. interno, circolari 24 ottobre 1996, n. 559/C.19551-10900(27)20 - *Gazzetta Ufficiale* n. 286/1996). Entrata in vigore la disciplina di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 135 (riforma della legislazione nazionale del turismo), l'art. 2, comma 4, lettera *g)* ha delegato al Presidente del Consiglio dei Ministri di definire con proprio decreto ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, i requisiti e le modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche per le quali si ravvisa la necessità di profili omogenei ed uniformi.

La Presidenza del Consiglio ha richiamato l'istruttoria svolta e gli avvisi espressi dal Ministero delle attività produttive nella nota del 25 marzo 2003 e dalla Segreteria della Conferenza Stato-regioni nella nota dell'8 maggio 2003. Ha poi osservato come l'attività di guida turistica non può essere inserita tra le professioni regolamentate ai sensi dell'art. 2229 cod. civ., che disciplina le posizioni professionali c.d. protette: il decreto è quindi in linea con gli orientamenti della Autorità garante della concorrenza e del mercato e con la legislazione europea che hanno ritenuto inopportuno adottare ulteriori regolamentazioni in materia di professioni non regolamentate che avrebbero avuto la conseguenza sostanziale di estendere l'area delle professioni c.d. protette.

La Presidenza del Consiglio ha, inoltre, osservato come l'attività di guida turistica presenti caratteri di stabilità consolidati e non ha certamente carattere emergente ed è già in atto disciplinata anche da leggi regionali. In luogo di stabilire in nuova disciplina generale delle professioni turistiche, il legislatore ha inteso valorizzare il previo accordo delle regioni interessate nell'adottare ulteriori requisiti e modalità di esercizio.

Considerato:

1. Vengono all'esame della Sezione l'art. 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 settembre 2002, in particolare, l'art. 1, n. 6, lettera *g)* e lettera *n)* dell'allegato al predetto decreto nella parte in cui rinviano alle normative regionali di settore la definizione dei requisiti e delle modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche (art. 1, n. 6, lettera *g)* dell'allegato) e la definizione di criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche (l'art. 1, n. 6, lettera *n)* dell'allegato).

Quale organismo maggiormente rappresentativo a livello nazionale dei professionisti muniti di autorizzazione amministrativa allo svolgimento dell'attività di guida turistica, l'Associazione nazionale guide turisti-

che ha impugnato, per questa parte, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 settembre 2002 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 settembre 2002, n. 225) di recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico) con il presente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

1.1. L'associazione ricorrente ha sostenuto che la potestà attribuita alle regioni e alle province autonome di definire concordemente i requisiti e le modalità di esercizio su tutto i territorio nazionale delle professioni turistiche e di definire i criteri autonomi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche costituisce abdicazione dalla competenza propria dello Stato di determinare uniformemente per tutto il territorio nazionale i principi propri della professione di guida turistica.

La titolarità di siffatto compito era stata conferita allo Stato dall'art. 7, comma 5 della legge 20 marzo 2001, n. 135, di riforma della legislazione nazionale sul turismo e allo Stato sarebbe rimasta anche dopo la riforma del titolo quinto della Costituzione, stante la collocazione della disciplina delle professioni fra le materie di competenza concorrente di cui all'art. 117, comma 3 Cost. per le quali lo Stato mantiene ancora la potestà di determinare i principi fondamentali.

Anche se il turismo è stato collocato fra gli oggetti di competenza esclusiva delle regioni di cui all'art. 117, comma 4 Cost., la collocazione delle professioni senza altra restrizione o limite fra le materie di cui lo Stato mantiene la riserva a stabilire i principi fondamentali, secondo l'art. 117, comma 3 Cost., giustifica la permanenza dell'intervento statale per quanto concerne l'attività di guida turistica, dato il suo carattere di vera e propria professione consolidatosi nel tempo.

2. La Sezione ritiene anzitutto che l'attività di guida turistica non possa essere compresa dal novero delle professioni c.d. regolamentate o protette ai sensi dell'art. 2229 cod. civ., così condividendo l'avviso della Presidenza del Consiglio.

Quella di guida turistica non è infatti fra le attività per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi l'accertamento dei cui requisiti è demandato, sotto la vigilanza dello Stato, alle associazioni professionali titolari di potestà disciplinare e competenti a provvedere alla tenuta dei relativi albi od elenchi, come previsto dall'art. 2229 cod. civ.

Lo stesso art. 7, comma 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135, qualifica la guida dei turisti fra i servizi che insieme all'assistenza, all'accoglienza e all'accompagnamento compongono la categoria generale delle professioni turistiche, intese come «quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attività turistica». La norma, pur qualificando la guida dei turisti fra le attività connesse alle professioni turistiche, esclude, però, che le regioni possano autorizzarne l'esercizio.

Alle regioni è, infatti, attribuito dal successivo comma 6 dell'art. 7 della legge n. 135/2001, il potere di autorizzare l'esercizio allo svolgimento delle attività tipiche delle professioni turistiche con validità sull'intero territorio nazionale (in conformità ai criteri stabiliti dal decreto sui principi e obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico), ma con espressa eccezione per le guide turistiche.

2.1. L'esercizio dell'attività di guida turistica rimane pertanto sottoposta dall'art. 123, regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (analogamente agli interpreti, i corrieri alle guide, e i portatori alpini) alla licenza del Questore, la cui concessione è subordinata all'accertamento della capacità tecnica del richiedente.

Tale accertamento è di competenza delle regioni, secondo l'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, che demanda loro di accertare i requisiti per l'esercizio delle professioni di guida turistica e di tutte le altre attività o professione attinente al turismo. E ciò conformemente all'art. 7, lettera *i)*, decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, che ha trasferito alle regioni a statuto ordinario tutte le funzioni già esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di guide, corrieri e interpreti, ferme le attribuzioni degli organi statali relative alla pubblica sicurezza di cui all'art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 6 del 1972.

2.2. Ai fini dell'inquadramento fra le libere professioni in senso proprio, è perciò irrilevante che l'art. 11 della legge n. 217 del 1983, nel definire l'attività guida turistica ne ponga in evidenza il carattere professionale, sia in relazione ai modi del suo esercizio, che in rapporto alle conoscenze che la regione è tenuta ad accertare.

In disparte l'osservazione che identica terminologia ed analogo regime sono stabiliti dall'art. 11 della legge n. 217 del 1983 per le altre attività inerenti al turismo e lo stesso uso del termine professione sia stato fatto dalla legge n. 217 del 1983 anche per queste altre attività, nessuna delle disposizioni sopra riportate subordina l'esercizio dell'attività di guida turistica al possesso di requisiti uniformi e all'iscrizione in appositi albi o elenchi comunque soggetti alla vigilanza dello Stato, come l'art. 2229 cod. civ. richiede per le professioni regolamentate.

3. Non è conclusivamente sostenibile che l'attività di guida turistica possa essere definita professione ed inquadrata come tale fra le materie di legislazione concorrente ai sensi dell'art. 117, comma terzo Cost. (nel testo introdotto dall'art. 3, legge Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), per le quali la determinazione dei principi fondamentali è riservata alla legislazione dello Stato, pur spettando alle regioni la potestà legislativa.

L'ambito individuabile delle professioni è quello che si desume dall'art. 33, comma quinto Cost., quando prevede un esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione: la materia richiama il valore legale dei titoli di studio e la disciplina dell'ordinamento civile delle professioni.

3.1. Anche volendo dare il massimo dello spazio all'interpretazione analogica, con particolare attenzione all'eventuale prevalenza della componente intellettuale e a criteri che si rifacciano alla tradizione storica della professione di guida turistica, non appare

alla Sezione superabile la circostanza che, perché essa possa essere esercitata, non richieda il possesso di un titolo di studio avente valore legale uniforme per tutto il territorio nazionale né l'iscrizione in appositi albi, così come previsto dall'art. 2229 del codice civile, come la maggior parte delle professioni intellettuali.

Non trova, pertanto, spazio alcuno che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 settembre 2002 demanderebbe la definizione dei requisiti e delle modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche e la fissazione di criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche (art. 1, n. 6, lettere *g)* e *n)* dell'allegato) alle normative regionali di settore senza considerare la competenza concorrente dello Stato, riconosciuta dall'art. 117, comma terzo Cost. in materia di professioni.

3.2. E, parimenti, non è sostenibile che l'esercizio, in forma concorrente della potestà dello Stato in materia di professione di guida turistica trovi sostegno nella valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali, anche oggetto del novellato art. 117, comma terzo Cost.

Distinguendo la tutela dei beni culturali, oggetto di attribuzione esclusivamente statale nel primo elenco, dalla loro valorizzazione, oggetto di competenza ripartita nel secondo elenco, il novellato art. 117, comma terzo Cost. ha inteso riferirsi a tutte le attività idonee a promuoverne la diffusione e lo sviluppo, fra le quali non può essere inclusa — ancora ritenendo applicabile e dilatando oltremodo lo strumento analogico — quella delle professioni turistiche espressamente limitate dalla legge alla promozione dell'attività turistica ed all'assistenza, accompagnamento e guida dei turisti.

4. Se pertanto l'impugnato decreto del Presidente del Consiglio del Ministri ha correttamente ritenuto assorbente la connessione al turismo rispetto al carattere professionale dell'attività di guida, diversa soluzione si impone, però sotto altro profilo dell'attuazione dell'art. 2, comma 4 della legge 29 marzo 2001, n. 135, nel quadro delle competenze regionali così come riformulate nell'art. 117 Cost. dopo la novella dell'art. 3 della legge Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

È stato chiarito al proposito come limitare l'attività unificante dello Stato alle sole materie attribuitegli in potestà esclusiva o alla determinazione di principi nelle materie di potestà concorrente comporterebbe svalutare oltre misura istanze unitarie che pure in assetti costituzionali fortemente pervasi da pluralismo istituzionale giustificano a determinate condizioni, una deroga alla normale ripartizione delle competenze (Corte cost. 1° ottobre 2002, n. 303). È stata pertanto ravvisata la necessità di utilizzare «congegni volti a rendere più flessibile un disegno che ... rischierebbe di vanificare, per l'ampia articolazione delle competenze, istanze di unificazione ... le quali sul piano dei principi giuridici trovano sostegno nella proclamazione dell'unità e dell'indivisibilità della Repubblica». Elemento di flessibilità che la Corte costituzionale ravvisa nell'art. 118, primo comma Cost. che si riferisce esplicitamente alle funzioni amministrative ma introduce per queste un meccanismo dinamico che finisce per rendere meno rigida la stessa distribuzione delle competenze legislative. Dal congiunto disposto degli articoli 117 e 118 Cost. la Corte desume il principio dell'intesa conseguente alla peculiare funzione attribuita alla sussidiarietà che, nel mutare delle situazioni istituzionali di titolarità delle competenze, diviene fattore di flessibilità di un ordine di attribuzioni stabilite e predeterminate in vista del soddisfacimento di esigenze unitarie.

4.1. Sotto questo specifico profilo, è sicuramente ravvisabile l'aporia denunciata dalla ricorrente, l'Associazione nazionale guide turistiche, fra l'art. 2, comma 4, lettera *g)* della legge n. 135/2001 e l'art. 1, n. 6, lettere *g)* ed *n)* dell'allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002.

L'esigenza di unitarietà che nell'art. 2 della legge n. 135/2001 veniva soddisfatta dall'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria degli operatori turistici e dei consumatori, viene totalmente obliterata nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 settembre 2002, laddove — in entrambi i casi con valenza ultraregionale — rinvia alle normative delle regioni e delle province autonome di definire i requisiti e le modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche (art. 1, n. 6, lettera *g)* dell'allegato) nonché criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche (l'art. 1, n. 6, lettera *n)* dell'allegato).

La circostanza che l'operato delle regioni abbia valenza sull'intero territorio nazionale quanto ai requisiti ed alle modalità di esercizio delle professioni turistiche e debba essere ispirato ai criteri uniformi per tutte le regioni stesse quanto all'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio di siffatte professioni integra appieno la necessità evidenziata dalla Corte costituzionale nella citata sentenza 1° ottobre 2002, n. 303 ... «di una disciplina che prefigura un *iter* in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà».

4.2. Che i procedimenti previsti dalle lettere *g)* ed *n)* dell'art. 1, n. 6 dell'allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002 abbiano demandato la disciplina delle attività ivi previste al solo intervento delle regioni e delle province autonome, se pure astrattamente ossequioso della lettera dell'art. 117, comma quarto Cost. non è sicuramente conforme alla sua applicazione, come necessitata dalle esigenze radicate dalla Corte. Esigenze che trovano giustificazione nell'intesa di cui all'art. 2, comma 4, lettera *g)* della legge n. 135/2001.

Intesa che, nonostante cristallizzata in una fonte anteriore nel tempo e inferiore nel rango alla modifica costituzionale del titolo quinto Cost., assume attualità e vigore con la lettura ad opera della Corte costituzionale dell'art. 117 Cost., nel cui comma quarto va collocata la materia di cui trattasi in quanto inscindibilmente connessa al turismo.

5. Sotto questo aspetto e nei limiti suindicati il ricorso è conclusivamente da accogliere, con annullamento *in parte qua* delle impugnate disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002.

P. Q. M.

Esprime il parere che il ricorso venga accolto.

Per estratto dal verbale.

Il segretario dell'Adunanza
PICCINI

Il presidente della sezione f.f.
BERLINGUER

04A05556

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 aprile 2004.

Criteri e modalità dell'attività di verifica, per l'anno 2004, nei confronti degli enti che impiegano giovani in servizio civile, ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, e della legge 6 marzo 2001, n. 64.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza»;

Visto in particolare l'art. 8, comma 2, lettera *d)*, della citata legge che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione di un Programma annuale per lo svolgimento dell'attività di verifica sulla consistenza e le modalità della prestazione del servizio civile da parte degli obiettori di coscienza, nonché sul rispetto dei progetti d'impiego e delle convenzioni stipulate con le amministrazioni dello Stato, gli enti e le organizzazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma 2 dell'art. 8;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 352, regolamento recante norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio nazionale;

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante «Istituzione del servizio civile nazionale» ed in particolare l'art. 8, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2001 con il quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento, on. Carlo Giovanardi, è stato delegato ad esercitare i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dalle leggi 8 luglio 1998, n. 230, e 6 marzo 2001, n. 64;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2002 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2003 sulla riorganizzazione dell'ufficio nazionale per il servizio civile;

Visto il decreto ministeriale del 12 dicembre 2003 recante la struttura ordinativa, l'articolazione interna e la ripartizione delle competenze dell'ufficio nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. L'attività di verifica, effettuata sia sul territorio nazionale sia all'estero nei confronti di tutti gli enti che impiegano giovani in servizio civile, è finalizzata ad accertare il rispetto delle disposizioni normative in materia di servizio civile, delle convenzioni e dei progetti d'impiego, la consistenza e le modalità della prestazione del servizio da parte dei soggetti impiegati nonché la correttezza della gestione amministrativo-contabile da parte degli enti di servizio civile.

2. Il presente provvedimento fissa i criteri del programma di verifiche da svolgersi nell'anno 2004 presso gli enti e presso le sedi all'estero dove sono impiegati i giovani che svolgono il servizio civile.

Art. 2.

Ispezioni

1. Le ispezioni possono essere effettuate nei confronti di tutti gli enti di servizio civile, ivi inclusi quelli interessati al programma di ispezione annuale, ogni qualvolta l'ufficio ravvisi un interesse all'espletamento dell'attività ispettiva ovvero venga a conoscenza di fatti o situazioni che denuncino una non conformità nel comportamento di enti e dei soggetti impiegati alle disposizioni previste dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, dalla normativa secondaria e dai progetti approvati.

2. Fermo restando il principio stabilito al comma 1, l'ufficio procede nell'attività ispettiva «a campione» per gli enti con capacità inferiore alle cento unità sulla base dei seguenti criteri da considerare, di norma, in ordine di priorità decrescente:

a) equa ripartizione dell'attività ispettiva tra pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti di natura giuridica privata;

b) articolazione territoriale dell'ente con riferimento al numero, alla dislocazione e all'ubicazione delle sedi di assegnazione;

c) rilevanza, particolarità, innovatività e carattere sperimentale dei progetti d'impiego realizzati.

La sussistenza di due dei criteri sopra indicati, costituisce motivo per procedere in deroga all'ordine delineato.

3. Gli enti con capacità superiore alle cento unità sono sottoposti a ispezioni secondo l'ordine di priorità di seguito riportato:

a) pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti di natura giuridica privata con articolazione periferizzata sul territorio e capacità superiore alle mille unità;

b) pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti di natura giuridica privata con articolazione periferizzata sul territorio e capacità superiore a duecento unità;

c) pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti di natura giuridica privata e capacità tra le cento e le duecento unità.

Fermo restando quanto stabilito al comma 1, costituiscono ulteriori criteri di individuazione degli enti da sottoporre ad attività ispettiva periodica quelli fissati al comma 2.

Art. 3.

Programma delle verifiche e modalità procedurali dell'attività ispettiva

1. Il direttore generale dell'ufficio nazionale per il servizio civile predispone il programma delle verifiche, sia a campione che periodiche, sulla base dei criteri indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 2 del presente decreto.

Vengono confermate le disposizione impartite con la circolare n. 36856/I.7 del 1° luglio 2003 sulle modalità procedurali dell'attività ispettiva concernente il servizio civile svolto ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, sia nel territorio nazionale che all'estero.

Art. 4.

Svolgimento dell'attività ispettiva

1. Le ispezioni sono effettuate direttamente dal personale del servizio programmazione, monitoraggio e controllo dell'ufficio nazionale per il servizio civile, o da personale delle sedi regionali dell'ufficio medesimo nonché, in via eccezionale, tramite le prefetture, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera *d)*, della legge n. 230 del 1998.

2. L'ufficio nazionale per il servizio civile può avvalersi, nello svolgimento delle verifiche ispettive sul territorio nazionale, della attività dei servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità previste con apposito protocollo d'intesa.

Il presente provvedimento sarà sottoposto alla registrazione degli organi di controllo.

Roma, 19 aprile 2004

p. *Il Presidente:* GIOVANARDI

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 26

04A05428

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 17 maggio 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Aviles Solano Cruz Elena Elisabeth di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Aviles Solano Cruz Elena Elisabeth, nata a Manabì-Manta (Ecuador) il 20 ottobre 1970, cittadina ecuadoregna, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale ecuadoregno di abogado, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di abogado de los juzgados i tribunales de la Repubblica, conseguito presso l'«Universidad Laica Vicente Rocafuerte» di Guayaquil-Etensione di Portoviejo (Ecuador) in data 31 luglio 1996;

Considerato inoltre che è iscritta nel «Colegio de Abogados» di Manabi (Ecuador) dal 28 aprile 1997, come attestato dal «Colegio» stesso;

Considerato che, in data 11 maggio 2002 è stata accolta la richiesta che «non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo per l'esercizio della professione di avvocato in Italia», come da dichiarazione a firma del direttore generale della giustizia civile, in data 11 maggio 2002, non essendo la sig.ra Aviles Solano, alla data di cui sopra, ancora in possesso del permesso di soggiorno;

Preso atto che l'istante ha presentato nuova domanda per il riconoscimento del proprio titolo in quanto in possesso di permesso di soggiorno per lavoro dipendente, rilasciato dalla questura di Milano in data 22 agosto 2003, con scadenza in data 21 settembre 2004;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Aviles Solano Cruz Elena Elisabeth, nata a Manabì-Manta (Ecuador) il 20 ottobre 1970, cittadina ecuadoregna, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato; 10) ordinamento e deontologia forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 17 maggio 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) La candidata per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su: 1) diritto civile; 2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti materie a esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superameto dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

04A05356

DECRETO 17 maggio 2004.

Riconoscimento al sig. Eichhorn Bernhard Franz di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi «ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Eichhorn Bernhard Franz, nato a Nurnberg (Germania) il 21 giugno 1959, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003, il riconosci-

mento del titolo professionale di bauingenieurwesen, conseguito in Austria ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico diplom-ingenieur (dipl. ing.) conseguito presso la «Leopold-Franzens-Universitat Innsbruck» in data 26 marzo 1999;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo professionale di «Bauingenieurwesen» rilasciato dalla «Bundesministerium fur Wirtschaft und Arbeit» in data 23 gennaio 2003;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 27 gennaio 2004;

Considerato il parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;

Ritenuto che il richiedente ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere - sez. A settore civile ambientale, e che pertanto non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al sig. Eichhorn Bernhard Franz, nato a Nurnberg (Germania) il 21 giugno 1959, cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A civile ambientale, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 17 maggio 2004

Il direttore generale: MELE

04A05358

DECRETO 17 maggio 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Amarilla Garcia Maria Esther di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Amarilla Garcia Maria Esther, nata a Madrid il 17 settembre 1976, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 così come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di ingegnere, conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di ingeniera quimica conseguito presso l'«Universitad Complutense» di Madrid in data 20 ottobre 2000;

Considerato che la richiedente documenta esperienza professionale per due anni negli ultimi dieci;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta 27 gennaio 2004;

Considerato il parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sez A settore industriale, e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie: 1) impianti elettrici, 2) meccanica del volo, 3) deontologia professionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Amarilla Garcia Maria Esther, nata a Madrid il 17 settembre 1976, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale: 1) impianti elettrici, 2) meccanica del volo, e solo orale 3) deontologia professionale oppure al compimento di un tirocinio pratico, per un periodo di un anno; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 17 maggio 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A settore industriale.

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale dì almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

04A05359

DECRETO 17 maggio 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Pizzolla Matera Mariella di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Pizzolla Matera Mariella nata a Matera il 4 settembre 1961, cittadina italiana, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo di abogado, conseguito in Venezuela, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione in Italia di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di abogado, conseguito presso la «Universidad» di Carabobo (Venezuela) in data 1º marzo 2001;

Considerato inoltre che è in possesso del titulo de abogada rilasciato dal «Colegio de Abogados del estrado Carabobo» del Venezuela il 31 dicembre 1988, n. 2504;

Viste le determinazioni delle Conferenze dei servizi del 27 gennaio 2004;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Pizzolla Matera Mariella nata a Matera il 4 settembre 1961, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) diritto civile;

2) diritto processuale civile;

3) diritto penale;

4) diritto processuale penale;

5) diritto amministrativo;

6) diritto costituzionale;

7) diritto del lavoro;

8) diritto commerciale;

9) diritto internazionale privato;

10) ordinamento e deontologia forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 17 maggio 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) La candidata per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su: 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti materie a esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

04A05360

DECRETO 17 maggio 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Valente Patricia Edith di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Valente Patricia Edith nata a Buenos Aires (Argentina) il 13 dicembre 1963, cittadina italiana, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo di psicologa e psicoterapeuta, conseguito in Argentina, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologa e psicoterapeuta;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di licenciatura en psicologia presso l'«Universidad de Buenos Aires» il 12 giugno 1991, e che ha ottenuto l'omologazione di detto titolo con il titolo spagnolo di licenciado en psicologia da parte del «Ministerio de Educacion y Ciencia» di Spagna in data 16 giugno 1987;

Considerato che la richiedente è iscritta presso il «Ministerio de Salud» di Buenos Aires dal 7 novembre 1991, con matricola n. 17253 ed inoltre iscritta presso il «Colegio Oficial de Psicologos de Madrid» dal 3 ottobre 2003;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi del 27 gennaio 2004;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza sopra citata;

Ritenuto che non è possibile seguire il percorso europeo in quanto dall'iscrizione all'albo spagnolo non sono maturati i tre anni previsti dalla direttiva n. 89/48;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Ritenuto per altro che, per l'esercizio della psicoterapia, il profilo professionale della richiedente non corrisponde a quello dello psicoterapeuta italiano e la differenza di formazione è tale da non poter essere colmata da misure compensative;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Valente Patricia Edith nata a Buenos Aires (Argentina) il 13 dicembre 1963, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

2. L'istanza relativa all'iscrizione all'albo professionale in qualità di psicoterapeuta, per le ragioni esposte in motivazione, è respinta.

Roma, 17 maggio 2004

Il direttore generale: MELE

04A05361

DECRETO 17 maggio 2004.

Riconoscimento al sig. Vizcarra Luis Faustino Clemente di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001 n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisisti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Vizcarra Luis Faustino Clemente, cittadino italiano nato a Lima (Perù) il 23 novembre 1953, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo spagnolo di biòlogo, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di biologo;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico licenciado en biologia conseguito presso l'«Universidadt Particolar Ricardo Palma di Lima» come attestato in data 2 marzo 1978 e dell'omologazione di detto titolo con quello spagnolo rilasciata dal «Ministerio de Educacion y Ciencia»;

Considerato inoltre che il richiedente è iscritto al «Colegio Oficial de Biòlogos» di Madrid come attestato in data 9 ottobre 2003 ed inoltre risulta iscritto anche al «Colegio de Biologos del Perù» dal 4 novembre 1978;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 16 dicembre 2004;

Preso atto del conforme parere in atti del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Ritenuto che non è possibile seguire il percorso europeo in quanto pur essendo scritto all'albo spagnolo, non ha documentato esperienza professionale superiore ai tre anni svolta in Spagna, come previsto dalla direttiva 89/48;

Considerato che il richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di biologo - sez. A, come risulta anche dai certificati professionali prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Vizcarra Luis Faustino Clemente, cittadino italiano, nato a Lima (Perù) il 23 novembre 1953 è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 17 maggio 2004

Il direttore generale: MELE

04A05362

PROVVEDIMENTO 17 maggio 2004.

Dichiarazione di mancata sussistenza di motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo per l'esercizio della professione di avvocato in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Jorno Adam nato a Zefat (Israele) il 3 maggio 1968, cittadino israeliano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativi per l'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in giurisrudenza, conseguito presso la facoltà di giurisprudenza di Perugia in data 18 luglio 2001 riconosciuta dall'Università Ebraica di Gerusalemme, facoltà di giurisprudenza, in data 3 luglio 2003;

Considerato inoltre che è iscritto nell'«Israel Bar» con il n. 36412, come attestato in data 16 giugno 2003;

Viste le determinazioni delle Conferenze dei servizi del 30 ottobre 2003 e del 24 febbraio 2004;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle Conferenze dei servizi sopra citate;

Visto l'art, 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;

Visto l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dalla legge di cui sopra, che prevede la definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo;

Dichiara

che non sussistono motivi ostativi al rilascio al sig. Jorno Adam nato a Zefat (Israele) il 3 maggio 1968, cittadino israeliano, del titolo abilitativo per l'esercizio della professione di avvocato in Italia, fatto salvo il rispetto delle quote dei flussi migratori ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 286/1998 modificato dalla legge n. 189/2002.

La presente dichiarazione, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta, dovrà essere presentata alla questura territorialmente competente per l'apposizione del nulla-osta provvisorio ai fini dell'ingresso in Italia.

Successivamente al conseguimento del permesso di soggiorno in Italia, il sig. Jorno potrà richiedere a questo Ministero il rilascio del decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale israeliano, di cui in premessa, ai fini dell'iscrizione all'albo degli avvocati in Italia.

Il riconoscimento sarà subordinato al superamento di una prova volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: una prova scritta a scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale; ed inoltre una prova orale su due materie a scelta del candidato tra le seguenti, oltre a deontologia ed ordinamento forense: diritto civile, diritto penale, diritto costituzionale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato.

Roma, 17 maggio 2004

Il direttore generale: MELE

04A05357

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 10 maggio 2004.

Ingresso gratuito presso la Villa Nazionale Pisani a Strà, in occasione della «Giornata internazionale dei musei 2004».

IL DIRETTORE GENERALE
PER I BENI ARCHITETTONICI ED IL PAESAGGIO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la nuova costituzione del Comitato per i biglietti di ingresso dei musei previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 117 del 20 aprile 2004 della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio del Veneto orientale relativa alla richiesta d'ingresso gratuito presso Villa Nazionale Pisani a Strà (Venezia) nel giorno 18 maggio 2004, in occasione della «Giornata internazionale dei musei 2004» promossa dall'International Council of Museums sul tema «I musei e il patrimonio immateriale»;

Sentito il Comitato biglietti ingresso musei che nella riunione del 23 aprile 2004 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Nel giorno 18 maggio 2004 è consentito l'ingresso gratuito presso Villa Nazionale Pisani a Strà (Venezia), in occasione della «Giornata internazionale dei musei 2004» promossa dall'International Council of Museum sul tema «I musei e il patrimonio immateriale».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2004

Il direttore generale: CECCHI

04A05427

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 13 maggio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Pavia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 1/5878 del 21 aprile 2004 del direttore dell'ufficio provinciale di Pavia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare della sede di Pavia, dalle ore 8 del giorno 19 aprile 2004 fino alle ore 18 del 20 aprile 2004;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Pavia, è dipeso da un guasto dell'hardware del sistema informativo, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 4 maggio 2004, prot. n. 720, ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Pavia, dalle ore 8 del giorno 19 aprile 2004 fino alle ore 18 del 20 aprile 2004.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 13 maggio 2004

Il direttore regionale: MAGGIO

04A05327

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 6 maggio 2004.

Attuazione dell'ordinanza n. 255 del 23 ottobre 2001 - Intervento «Ricerca perdite, interventi di risanamento e integrazione sulla rete idrica di Cagliari» - Approvazione progetto definitivo - Affidamento all'ente attuatore e finanziamento. (Ordinanza n. 394).

IL SUBCOMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della regione è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al Commissario governativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2004 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2004;

Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128 del 28 dicembre 1998 e n. 148 del 16 luglio 1999, n. 152 del 26 luglio 1999, n. 171 dell'11 novembre 1999, n. 255 del 23 ottobre 2001, n. 268 del 24 ottobre 2001, n. 296 del 19 giugno 2002, n. 299 del 27 giugno 2002, n. 304 dell'11 luglio 2002, n. 305 dell'11 luglio 2002, n. 307 del 15 luglio 2002 e n. 337 del 31 dicembre 2002 e n. 362 del 1° ago-

sto 2003 con le quali sono stati individuati gli interventi commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che tra le opere previste per il superamento dell'emergenza idrica, ordinanza n. 255 del 23 ottobre 2001, è ricompreso l'intervento «Ricerca perdite, interventi di risanamento e integrazione sulla rete idrica di Cagliari»;

Atteso che il comune di Cagliari è stato individuato quale ente attuatore dell'intervento sopracitato;

Atteso che la sopracitata ordinanza n. 255/02 ha previsto, per la realizzazione del sopraccitato intervento «Ricerca perdite, interventi di risanamento e integrazione sulla rete idrica di Cagliari», un finanziamento di € 4.131.655,19 ed un finanziamento integrativo di ulteriori € 1.549.370,70 quale quota di co-finanziamento del 50% di un intervento co-finanziato per il restante 50% dall'ente attuatore dell'intervento;

Atteso che con nota commissariale prot. n. 1566/E.I. in data 17 novembre 2003, è stato chiesto al Ministero dell'economia e finanze di autorizzare l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia all'apertura, presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, della seguente contabilità speciale, da alimentare con girofondi dalla contabilità speciale n. 1690/03 sopra menzionata: «Sindaco comune di Cagliari per ricerca perdite e interventi di risanamento e integrazione sulla rete idrica di Cagliari»;

Atteso che il Ministero dell'economia e finanze, con nota prot. 0145190 del 10 dicembre 2003, ha autorizzato l'apertura, presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato - Banca d'Italia, della richiesta contabilità speciale, alla quale è stato attribuito il numero 3962;

Atteso che titolare della suddetta contabilità, ai fini dell'attuazione della presente ordinanza, è il sindaco del comune di Cagliari;

Atteso che su tale contabilità verranno riversate, a valere sulla contabilità speciale n. 1690/03, le somme necessarie all'attuazione dell'intervento sopra indicato;

Atteso che il comune di Cagliari ha trasmesso, con nota prot. n. 1538 del 30 maggio 2003 copia della deliberazione della giunta comunale prot. n. 440 del 15 maggio 2003 con la quale è stato adottato il progetto definitivo dell'intervento «Ricerca perdite, interventi di risanamento e integrazione sulla rete idrica di Cagliari» dell'importo complessivo di € 7.230.396,59;

Atteso che con nota prot. 1233 del 29 agosto 2003 il Commissario governativo ha inviato il progetto all'Assessorato regionale dei lavori pubblici per l'acquisizione del parere del C.T.A.R. di cui alla legge regionale n. 24/87;

Atteso che l'assessorato regionale ai lavori pubblici, con nota prot. 8426 del 6 aprile 2004, ha trasmesso il voto n. 893 del 27 febbraio 2004 con il quale il C.T.A.R. ha espresso parere favorevole all'approvazione del progetto «Ricerche perdite, interventi di risanamento e integrazione sulla rete idrica di Cagliari» avente il seguente quadro economico:

a) LAVORI:	
Lavori a base d'asta	5.111.466,44
Oneri per la sicurezza	230.000,00
SOMMANO	5.341.466,44
b) SOMME A DISPOSIZIONE:	
Spese generali	574.741,79
IVA (20% di A+B1)	1.183.241,65
Imprevisti	130.946,71
SOMMANO	1.888.930,15
TOTALE COMPLESSIVO (*a*+*b*)	7.230.396,59

Atteso che la quota di co-finanziamento prevista a carico del comune di Cagliari è assicurata mediante mutuo Cassa depositi e prestiti in riferimento al quale la Cassa depositi e prestiti ha dato adesione con nota prot. n. 117137/2003;

Viste le ordinanze del Commissario governativo n. 81 del 12 agosto 1997 e n. 154 del 30 luglio 1999, con le quali il direttore d'ufficio del Commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2409/95 è stato nominato sub-commissario governativo per gli atti di gestione della contabilità speciale di tesoreria intestata al «Presidente della giunta regionale - emergenza idrica» e per l'attuazione della programmazione commissariale;

Atteso pertanto che l'emanazione dell'atto rientra tra le funzioni delegate al sub-commissario governativo con le ordinanze commissariali sopraccitate;

Ordina:

Art. 1.

Approvazione progetto

1. Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato il progetto «definitivo» dei lavori di «Ricerca perdite, interventi di risanamento e integrazione sulla rete idrica di Cagliari» per l'importo complessivo di € 7.230.396,59 finanziato per l'importo di € 5.681.025,89 con fondi commissariali e per l'importo di € 1.549.370,7 con fondi comunali, con il seguente quadro economico:

a) LAVORI:	
Lavori a base d'asta	5.111.466,44
Oneri per la sicurezza	230.000,00
SOMMANO	5.341.466,44
b) SOMME A DISPOSIZIONE:	
Spese generali	574.741,79
IVA (20% di A+B1)	1.183.241,65
Imprevisti	130.946,71
SOMMANO	1.888.930,15
TOTALE COMPLESSIVO (*a*+*b*)	7.230.396,59

Art. 2.

Affidamento all'ente attuatore e finanziamento

1. Il comune di Cagliari è incaricato, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 5, comma 1, secondo periodo, di attuare l'intervento «Ricerca perdite e interventi di risanamento ed integrazione sulla rete idrica di Cagliari» secondo il quadro economico approvato con la presente ordinanza, provvedendo all'espletamento delle procedure d'appalto.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, il sindaco del comune di Cagliari, è nominato sub-Commissario governativo delegato all'attuazione dell'intervento sopra citato, nonché, titolare della contabilità speciale di tesoreria n. 3962 aperta presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari.

3. Per l'esecuzione dell'opera predetta, in dipendenza della presente ordinanza, con successivo atto di determinazione, verrà impegnata nella contabilità di Tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari, n. 1690/03, ed intestata a «Presidente della regione della Sardegna - Emergenza idrica» la somma di € 5.681.025,89.

4. L'importo verrà corrisposto, con le modalità di seguito indicate, per la realizzazione delle opere nella configurazione risultante dagli elaborati progettuali approvati con la presente ordinanza per il sostenimento di ogni onere finanziario, conseguente o connesso alla realizzazione delle opere stesse ed agli adempimenti previsti dal presente atto.

5. Le prestazioni svolte dal comune di Cagliari in esecuzione del presente affidamento, comprese la progettazione delle opere, la direzione lavori, la contabilizzazione, gli oneri per l'attività dell'ingegnere capo, i collaudi e le spese generali in genere, saranno compensate con il riconoscimento di una percentuale forfettaria da calcolare sull'importo dei lavori, delle somministrazioni e delle espropriazioni, secondo i parametri fissati dal decreto del presidente della regione 19 settembre 1986, n. 97, in attuazione alla legge regionale n. 44/1986, art. 24, incrementata, ai sensi dell'art. 26, comma 2 della legge regionale n. 37 del 21 dicembre 1996, dell'importo delle eventuali somme da erogare per I.V.A. nella misura dovuta per legge.

6. Qualora a seguito dell'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei lavori, vengano realizzate economie sull'importo previsto per i lavori a base d'asta e, proporzionalmente dalla voce I.V.A. sui lavori, le stesse sono automaticamente decurtate dalla voce del relativo quadro economico sopra indicato.

7. Il comune di Cagliari dovrà comunicare all'ufficio del Commissario governativo, entro trenta giorni dalla aggiudicazione definitiva dei lavori, il quadro economico rideterminato al netto delle economie di cui al punto precedente.

8. Tali economie saranno oggetto di riprogrammazione da parte del Commissario governativo.

9. Qualora alla chiusura dell'affidamento, dovesse risultare dalla certificazione finale delle spese una somma inferiore a quella oggetto del presente affidamento, quale definitivizzatasi anche in misura inferiore, a seguito della variazione dei quadri economici di cui ai precedenti due commi, l'ammontare differenziale costituirà elemento di detrazione nella determinazione della chiusura dei conti con il Commissario.

10. Resta a carico del comune di Cagliari ogni e qualsiasi onere economico e/o richiesta risarcitoria che possa essere vittoriosamente avanzata alla medesima Amministrazione comunale a qualunque titolo connesso alla realizzazione delle opere oggetto di affidamento e per la quale non sia riconoscibile il legittimo contributo finanziario dell'affidante e secondo suo insindacabile giudizio, comunque nei limiti delle somme disponibili al momento della certificazione finale delle spese.

11. Resta ugualmente a carico del comune di Cagliari ogni maggiore onere comunque determinato dalle varianti di cui all'art. 25, comma 1, lettera *d)* della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

12. Si conviene espressamente che ogni eventuale eccedenza di spesa rispetto al quadro economico, di cui al presente affidamento, per qualsiasi motivo determinata resterà a carico del comune di Cagliari che vi farà fronte con mezzi finanziari reperiti a sua cura ed onere.

13. I fondi commissariali per la realizzazione dell'intervento in argomento - complessivi € 5.681.025,89 - verranno messi a disposizione del comune di Cagliari sulla contabilità speciale n. 3962 presso la Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Cagliari - con giroconti dalla contabilità speciale n. 1690/03, con atto di determinazione del sub-commissario delegato per la contabilità speciale, nel seguente modo:

1.420.256,47 (25%) con atto di determinazione successivo all'emanazione della presente ordinanza;

1.704.307,77 (30%) con atto di determinazione per spese sostenute nella misura di € 1.136.205,18 corrispondente al 20% dell'importo del finanziamento;

1.704.307,77 (30%) con atto di determinazione per spese sostenute nella misura di € 2.840.512,95 corrispondente al 50% dell'importo del finanziamento;

852.153,88 (15%) con atto di determinazione per spese sostenute nella misura di € 4.544.820,71 corrispondente all'80% dell'importo del finanziamento.

14. Gli importi delle spese sostenute saranno certificate da apposite dichiarazioni sottoscritte dal sindaco del comune, corredate da idonea documentazione.

15. Le somme a disposizione del comune di Cagliari sulla predetta contabilità speciale, per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, sono utilizzate con atti a firma del titolare della contabilità stessa, il sindaco *pro-tempore* del comune di Cagliari in conformità alle prescrizioni della presente ordinanza e con le modalità vigenti in materia di contabilità generale dello Stato.

16. Il comune di Cagliari, con atti a firma del sindaco *pro-tempore,* nella sua qualità di sub-commissario delegato per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, e, per l'effetto, titolare della contabilità speciale n. 3962, presenterà alla Ragioneria provinciale dello Stato in Cagliari per il tramite della Ragioneria generale della regione autonoma della Sardegna, sotto la propria responsabilità, la rendicontazione semestrale della spesa con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato, dandone contemporaneamente comunicazione al Commissario.

Art. 3.

Prescrizioni attuative dell'affidamento

1. Tutti gli atti posti in essere dal comune di Cagliari per l'esecuzione del presente affidamento saranno soggetti al controllo degli organismi che per legge o per statuto sono preposti al controllo sugli atti dell'Amministrazione comunale medesima.

2. Il comune di Cagliari realizzerà l'intervento alle condizioni indicate nei seguenti commi.

3. In relazione alle finalità emergenziali e di massima urgenza dell'intervento è fatto obbligo al comune di Cagliari avviare con immediatezza le procedure per l'espletamento della gara d'appalto.

4. Le eventuali varianti in corso d'opera non in contrasto con norme di legge saranno approvate dal comune di Cagliari che dovrà darne immediata comunicazione al Commissario governativo.

5. Il comune di Cagliari è tenuto a presentare con cadenza mensile le schede di monitoraggio sull'attuazione delle opere.

6. La manutenzione e gestione delle opere, ad avvenuta realizzazione, resta a carico del comune di Cagliari.

7. Il Commissario si riserva il diritto di esercitare in ogni tempo, con le modalità che riterrà più opportune, verifiche, accertamenti e controlli sull'avanzamento e sulla qualità esecutiva e di adempimento dell'oggetto dell'affidamento, fermo restando che il titolare esclusivo di tutti i rapporti, competenze e decisioni, comunque connesse alla realizzazione dell'opera è il comune di Cagliari, il quale, pertanto, è da considerare unico responsabile sotto il profilo civile, amministrativo, contabile e penale rispetto all'espletamento degli atti e procedure tutte da esso posti in essere per la realizzazione delle opere medesime.

8. Resta inteso pertanto che il Commissario rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere (lavori, eventuali forniture, danni etc.) e che le verifiche, gli accertamenti ed i controlli di cui al presente articolo, che potranno essere effettuati, riguardo esclusivamente i rapporti che intercorrono con il comune di Cagliari e che sono regolati dal presente atto di affidamento.

Art. 4.

Collaudo dei lavori

1. Il collaudo tecnico ed amministrativo delle opere e di quant'altro occorra, oggetto del presente affidamento, verrà effettuato dal collaudatore unico e/o dalla commissione di collaudatori, nominati dal comune di Cagliari su designazione del Commissario, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. Tutte le spese e gli oneri inerenti al collaudo delle opere, ivi compresi quelli afferenti l'eventuale collaudo statico, sono a carico del comune di Cagliari.

3. La designazione del collaudatore e/o della commissione di collaudatori, verrà effettuata e comunicata con immediatezza dal Commissario al comune di Cagliari che provvederà agli adempimenti conseguenti.

4. All'occorrenza, il collaudatore e/o la commissione di collaudatori sottoporranno le opere, e quant'altro occorra, a visite ed accertamenti anche in corso d'opera.

5. Le opere saranno comunque sottoposte a collaudo e certificazione definitiva entro i termini contrattuali, a partire dalla data di ultimazione dei lavori, ed il comune di Cagliari è tenuto a comunicare tempestivamente al Commissario l'inizio delle operazioni.

6. Intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, il comune di Cagliari ne darà comunicazione al Commissario, certificando sotto la sua esclusiva responsabilità che l'oggetto dell'affidamento è ultimato e collaudato in ogni sua parte e trasmettendo la documentazione relativa al collaudo stesso accompagnata dall'atto di approvazione.

Art. 5.

Rapporti

1. Per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, il comune di Cagliari agirà in nome e per conto proprio, atteso che, in virtù della presente ordinanza medesima, spetta ad esso ogni potere in relazione a tutta l'attività da compiere per la realizzazione delle opere.

2. Il comune di Cagliari è pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti del Commissario.

3. Il presente atto di affidamento ha efficacia sino all'adozione dell'atto commissariale di chiusura del rapporto di affidamento di cui al successivo comma 9 del presente articolo, salvo revoca per i motivi di cui al successivo comma.

4. Al Commissario è riservato il potere di revocare l'affidamento nel caso in cui il comune di Cagliari incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente ordinanza quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizione amministrative ed alle regole di buona amministrazione.

5. Lo stesso potere di revoca, il Commissario eserciterà ove il comune di Cagliari, per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecu-

zione e la buona riuscita dell'intervento in relazione alle esigenze di superamento dello stato emergenziale in atto.

6. Nel caso di revoca si farà luogo, in contraddittorio, all'accertamento dei lavori e delle forniture e delle altre attività eseguite e utilizzabili e resteranno attribuite al comune di Cagliari le somme legittimamente erogate, o al cui pagamento il comune di Cagliari medesimo sia legittimamente tenuto, con riguardo ai lavori e forniture, salvo il risarcimento danni di cui al comma successivo del presente articolo.

7. Il Commissario si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni che dovessero derivargli da quegli stessi comportamenti del comune di Cagliari che determinassero la revoca dell'atto di affidamento.

8. In conseguenza il comune di Cagliari si impegna ad inserire nei contratti che andrà a stipulare con i terzi esplicita clausola che consenta l'eventuale subentro di altro «Ente» o «Amministrazione» nei contratti stessi.

9. Ricevuti gli atti del collaudo finale e la conseguente dichiarazione del comune di Cagliari di compiuto espletamento dell'oggetto dell'affidamento, nonché i provvedimenti degli organi di controllo preposti e concluse le procedure espropriative, il Commissario, provvederà alla verifica degli atti di contabilità finale e collaudo delle opere ed alla chiusura del rapporto di affidamento.

Art. 6.

Controversie

1. Le eventuali controversie che insorgessero tra il Commissario e il comune di Cagliari, dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.

2. A tal uopo il comune di Cagliari, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda al Commissario, il quale provvederà su di essa nel termine di novanta giorni dalla notifica ricevuta.

3. Il comune di Cagliari non potrà, di conseguenza, adire l'Autorità giudiziaria prima che il Commissario abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.

Art. 7.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di affidamento, si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 6 maggio 2004

Il sub-Commissario governativo: DURANTI

04A05387

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 28 aprile 2004.

Mancato pagamento ai subappaltatori. (Determinazione n. 7).

IL CONSIGLIO

Considerato in fatto.

La società Valcantieri s.p.a. (già GE.CO. s.r.l.) ha chiesto all'Autorità di esprimere il proprio avviso in ordine all'esatta interpretazione dell'art. 18, comma 3-*bis*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e segnatamente in ordine ai poteri riconosciuti in capo alla stazione appaltante in caso di mancata consegna da parte dell'appaltatore delle fatture quietanzate dei subappaltatori.

Ritenuto in diritto.

Preliminarmente deve osservarsi che l'Autorità ha già svolto le proprie considerazioni in materia di pagamenti ai subappaltatori, in particolare nella determinazione n. 8 del 26 marzo 2003, nella quale è stato affermato che, ai sensi dell'art. 18, comma 3-*bis* della legge n. 55/1990, la stazione appaltante, dandone notizia nel bando di gara, può optare, per il pagamento delle lavorazioni affidate in subappalto, per una delle due seguenti discipline:

a) pagamento — alla maturazione secondo quanto previsto dal contratto di appalto di ogni stato di avanzamento — direttamente al subappaltatore in base alla specificazione dell'importo delle lavorazioni eseguite dal subappaltatore fornita dall'appaltatore;

b) pagamento nei confronti dell'appaltatore, con l'obbligo per quest'ultimo di trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.

L'Autorità ha, altresì, espresso avviso in ordine al mancato invio da parte dell'appaltatore delle fatture quietanzate del subappaltatore, entro i termini indicati dalla norma in esame, nella deliberazione n. 209 del 24-25 luglio 2002, nella quale è stata ritenuta illegittima, in tale circostanza, la sospensione dei pagamenti nei confronti dell'appaltatore, in quanto l'art. 18, comma 3-*bis*, della legge n. 55/1990 e s.m. non riconosce espressamente tale facoltà all'amministrazione.

Quanto sopra, in virtù del fatto che nessun rapporto giuridico sorge, in virtù del contratto di subappalto o della sua autorizzazione, tra stazione appaltante e subappaltatore, posto che la suddetta autorizzazione comporta solo che il subappalto è consentito e null'altro: nessuna azione diretta compete, pertanto, alla pubblica amministrazione nei confronti del subappaltatore, e viceversa.

Infatti, l'art. 18, comma 3-*bis*, della legge n. 55/1990, stabilisce che «i pagamenti relativi ai lavori svolti dal

subappaltatore o dal cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate», ma nulla dispone in ordine alle conseguenze per il mancato invio delle fatture quietanzate del subappaltatore alla stazione appaltante.

Di conseguenza, non sembra consentito che il comportamento in esame possa giustificare, come invece asserito dalla richiedente, una trattenuta da parte della committenza delle somme ancora dovute all'appaltatore stesso, e ciò proprio in virtù dell'autonomia del rapporto contrattuale di subappalto, rispetto a quello principale d'appalto intercorrente tra P.A. ed aggiudicatario, pur se a quest'ultimo collegato in quanto negozio giuridico secondario.

Ne deriva che nel caso in cui la stazione appaltante, come nella fattispecie in esame, abbia stabilito che il pagamento nei confronti del subappaltatore è a carico del solo appaltatore, non insorgendo alcun rapporto giuridico fra pubblica amministrazione e subappaltatore, nessuna azione diretta compete alla prima nei confronti di quest'ultimo, il quale tuttavia, per il recupero dei suoi crediti, può invocare la disposizione di cui all'art. 353 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 All. F, circa la concessione preferenziale di sequestri sulle somme dovute all'appaltatore dalla pubblica amministrazione.

Tuttavia, preme evidenziare che l'art. 18, comma 3-*bis*, della legge n. 55/1990, sopra riportato, stabilisce che l'«aggiudicatario (...) è obbligato a trasmettere entro venti giorni (...) copia delle fatture quietanzate (...)». La norma pur non prevedendo, come in precedenza evidenziato, espressamente le conseguenze derivanti dal mancato rispetto della stessa, pone però in capo all'aggiudicatario un obbligo nei confronti della stazione appaltante e detto obbligo rientra a tutti gli effetti tra gli obblighi contrattuali che l'impresa assume con la sottoscrizione del contratto.

Pertanto, si ritiene che l'incombenza non soddisfatta configuri un'ipotesi di inadempimento contrattuale dell'appaltatore, idonea a giustificare l'escussione della cauzione definitiva rilasciata da quest'ultimo.

Deve, infatti, considerarsi che l'art. 30, comma 2, della legge quadro, stabilisce che la «garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento (...)», mentre l'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e s.m., che integra la predetta norma, sancisce che la cauzione definitiva è finalizzata a garantire l'adempimento di «tutte le obbligazioni del contratto (...)».

La garanzia *de qua* garantisce, dunque, l'adempimento di tutte le obbligazioni dedotte in contratto e perciò anche di quelle che comportano prestazioni da parte dell'appaltatore nei confronti di terzi al cui adempimento l'Amministrazione è comunque interessata sotto il profilo della tutela dell'interesse pubblico generale.

Deve, tuttavia, osservarsi che l'Amministrazione, accertato l'inadempimento *de quo,* non è legittimata a procedere direttamente all'escussione della suddetta cauzione, non essendo espressamente previsto, in tali circostanze, un meccanismo di incameramento automatico della garanzia, come quello invece esperibile, ad esempio, per la cauzione provvisoria, in seguito alla procedura di verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 10, comma 1-*quater*, della legge quadro.

L'incameramento della suddetta garanzia è, pertanto, subordinato alla preventiva risoluzione del relativo contratto d'appalto, da effettuarsi ad opera della stazione appaltante nel rispetto dei presupposti, delle modalità e dei termini di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

La suddetta disposizione prevede, infatti, una particolare procedura da attivarsi in ogni caso in cui sia stato accertato un comportamento da parte dell'appaltatore tale da «concretare un grave inadempimento delle obbligazioni del contratto».

Sarà pertanto opportuno, qualora ricorrano le circostanze in esame, che l'amministrazione interessata proceda ad una formale contestazione dell'addebito all'appaltatore, assegnando allo stesso un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale trasmettere le fatture quietanzate del subappaltatore, o per lo meno fornire i chiarimenti necessari a giustificare l'omesso tempestivo invio delle stesse.

Pertanto nel caso in cui l'appaltatore non abbia fatto pervenire in tempo utile le suddette fatture ovvero siano state comunque valutate negativamente le giustificazioni addotte in merito all'omesso tempestivo adempimento di tale obbligo contrattuale, la stazione appaltante potrà disporre la risoluzione del contratto, con conseguente escussione della garanzia fideiussoria, secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Sulla base delle argomentazioni svolte l'Autorità ritiene che:

l'inadempimento dell'obbligo previsto dall'art. 18 comma 3-*bis* della legge n. 55/1990, può concretizzare gli estremi di un grave inadempimento contrattuale da parte dell'appaltatore, qualora sia accertato che lo stesso non è frutto di un mero ritardo di trasmissione ma di un effettivo mancato pagamento nei confronti del subappaltatore; in tal caso esso rappresenta un valido presupposto per la preventiva risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e la successiva escussione della garanzia fideiussoria, di cui agli articoli 30, comma 2 della legge n. 109/1994 e 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

Roma, 28 aprile 2004

Il presidente: GARRI

04A05432

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 30 aprile 2004.

Accertamento in merito alla distribuzione delle risorse economiche nel settore televisivo. (Deliberazione n. 117/04/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 30 aprile 2004;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, di istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni recante norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, e in particolare l'art. 2, concernente il divieto di posizioni dominanti;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito con legge 24 febbraio 2004, n. 43, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 47 del 26 febbraio 2004;

Visto il regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni, adottato con delibera del 23 marzo 1999, n. 26/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

Vista la propria delibera n. 365/00/CONS del 13 giugno 2000, recante «Accertamento della sussistenza di posizioni dominanti ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge n. 249/1997», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 163 del 14 luglio 2000;

Vista la propria delibera n. 13/03/CONS del 9 gennaio 2003, recante «Conclusione dell'analisi della distribuzione delle risorse economiche nel settore televisivo nel triennio 1998-2000, avviata ai sensi della delibera 212 02 CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2003;

Vista la propria delibera n. 14/03/CONS del 9 gennaio 2003, recante «Avvio del procedimento finalizzato alla verifica della sussistenza di posizioni dominanti nel settore televisivo ai sensi dell'art. 2, comma 7 della legge 31 luglio 1997», n. 249, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2003;

Vista la delibera n. 226/03/CONS, del 27 giugno 2003, recante «Procedimento finalizzato alla verifica della sussistenza delle posizioni dominanti nel settore televisivo ai sensi dell'art. 2, comma 7 della legge 31 luglio 1997, n. 249», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 178 del 2 agosto 2003, con la quale è stato avviato l'accertamento in merito alla distribuzione delle risorse economiche nel settore televisivo;

Viste le risultanze istruttorie, notificate alle parti interessate, in data 16 aprile 2004;

Visti gli atti del procedimento;

Udite le parti del procedimento, in data 30 aprile 2003;

Vista la delibera n. 116/04/CONS, del 30 aprile 2004, con la quale è stata rigettata l'istanza di proroga del termine di conclusione del procedimento presentata dalla società RTI S.p.A.;

Considerato quanto segue:

1) L'ANALISI DELLA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE DEL SETTORE TELEVISIVO NEGLI ANNI 2001-2003.

L'art. 1, comma 3 della delibera n. 226/03/CONS, recante «Procedimento finalizzato alla verifica della sussistenza delle posizioni dominanti nel settore televisivo ai sensi dell'art. 2, comma 7 della legge 31 luglio 1997, n. 249», adottata dall'Autorità in data 27 giugno 2003, dispone l'avvio di: «un'analisi finalizzata alla rilevazione della distribuzione delle risorse economiche nel settore televisivo negli anni 2001, 2002 e 2003, ai fini dell'accertamento, nel periodo indicato, dell'eventuale sussistenza di posizioni dominanti di cui all'art. 2 della legge n. 249/1997 da concludersi entro il 30 aprile 2004». «La delibera n. 226/03/CONS, oltre a definire un termine per l'accertamento della distribuzione delle risorse economiche per il triennio in esame, dispone altresì che tale analisi vada svolta utilizzando in via prioritaria i dati della Informativa Economica di Sistema (di seguito IES).

L'Autorità ha svolto l'elaborazione dei dati IES, trasmessi ai sensi della disciplina dettata dalla delibera n. 129/02/CONS, del 24 aprile 2002, recante Informativa Economica di Sistema, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2002. Si precisa che a partire dall'esercizio 2002 le imprese hanno trasmesso i modelli allegati alla delibera n. 129/02/CONS attraverso la modalità telematica, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, della delibera n. 129/03/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 2 maggio 2003.

Relativamente all'anno 2003, l'Autorità ha inviato una specifica richiesta alle imprese del settore televisivo (sia emittenti televisive che concessionarie di pubblicità) di trasmettere in via telematica, alla data del 31 marzo 2004, i dati di conto economico relativi ai proventi dell'attività televisiva maturati al 31 dicembre 2003. Infatti il termine per la presentazione dei dati IES è fissato dall'art. 1, comma 3, della delibera n. 129/02/CONS al 31 luglio di ciascun anno. La trasmissione dei dati 2003 è stata svolta comunque in conformità ai modelli IES di cui alla delibera n. 129/02/CONS.

L'Informativa economica di sistema ha un'architettura modulare in virtù della quale i modelli economici presentati dalle imprese per la rilevazione dei proventi, di cui all'art. 2, comma 8 della legge n. 249/1997, devono rispettare dei criteri di quadratura contabile e devono rispondere al contenuto dei prospetti di stato patrimoniale e conto economico pubblicati in bilancio. I criteri di classificazione dei proventi utilizzati nella IES sono omogenei nei vari anni in esame, viceversa sono mutate soltanto le modalità di trasmissione delle informazioni, che si adeguano agli standard di evoluzione telematica sviluppati nelle amministrazioni pubbliche. Inoltre, per la verifica dei dati acquisiti sono

stati implementati molteplici controlli: rispondenza ai dati di bilancio e quadratura contabile, verifica della corretta compilazione della IES, individuazione delle imprese inadempienti ed integrazione delle risposte incomplete. Per i principali operatori, al di là dei meri prospetti contabili è stata, in aggiunta, verificata la coerenza dei dati trasmessi con riferimento all'intero contenuto informativo dei bilanci d'esercizio e consolidati.

2) LO SVILUPPO DEL CONTRADDITTORIO.

Il Consiglio dell'Autorità nella sua riunione del 15 aprile ha ritenuto conclusa l'attività prevista dall'art. 1, comma 3, della delibera n. 226/03/CONS, autorizzando la trasmissione degli esiti, che sono stati notificati ai soggetti interessati in data 16 aprile 2004. Il documento è stato notificato alle seguenti società: RAI S.p.A, SIPRA S.p.A., RTI S.p.A., Publitalia'80 S.p.A., Mediaset S.p.A., Rete A S.r.l. e Centro Europa 7 S.r.l. Il Consiglio ha altresì fissato il termine per l'invio delle memorie conclusive per il giorno 26 aprile 2004 e la data dell'audizione conclusiva per successivo 30 aprile 2004.

In data 26 aprile le società RAI, RTI, Sipra e Publitalia'80 hanno trasmesso all'Autorità le proprie osservazioni inerenti l'attuazione delle disposizioni di cui alla delibera n. 226/03/CONS.

In data 30 aprile si è svolta l'audizione conclusiva innanzi al Consiglio, alla quale hanno partecipato le società RAI, SIPRA, RTI e Publitalia'80. Nel corso dell'audizione le parti intervenute hanno illustrato al Consiglio le proprie posizioni in ordine alle problematiche oggetto di analisi.

Di seguito si offre una sintesi delle principali argomentazioni sviluppate dai soggetti intervenuti nel corso del contraddittorio.

La posizione di RTI.

La società sostiene che le previsioni di cui all'art. 3 della legge n. 249/1997 non siano state attuate per la sopravvenienza del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito con legge 24 febbraio 2004, n. 43, riguardante modalità e tempi della definitiva cessazione del c.d. «regime transitorio». La citata legge ha avuto l'effetto, nella tesi proposta, «di mutare sostanzialmente le condizioni del mercato televisivo» avendo promosso «la ricognizione del sistema con riguardo alla conversione alla tecnologia digitale».

RTI sottolinea, nella propria memoria, di aver pienamente ottemperato al «formale richiamo», formulato dall'Autorità nella delibera n. 226/03/CONS, astenendosi da atti o comportamenti volti a conseguire una posizione dominante nel settore televisivo o a violare i divieti di legge.

La società, inoltre, richiama gli argomenti già trattati nel corso del procedimento di cui alla delibera n. 226/03/CONS relativamente alle seguenti tematiche: presunzione di posizione dominante, applicabilità della clausola dello sviluppo spontaneo, definizione di proventi e risorse.

In merito alla quantificazione delle risorse del mercato la società, nella memoria inviata il 26 aprile 2004, sostiene che l'Autorità avrebbe utilizzato modalità di rilevazione dei dati non omogenee nel triennio ed inoltre abbia rilevato puntualmente solo il 95 per cento delle risorse del mercato. RTI ha prodotto uno studio dell'Istituto di Economia dei Media (datato aprile 2004) in cui viene stimata la spesa di comunicazione in Italia dal 1998 al 2003, applicando metodologie di calcolo conformi all'interpretazione dei concetti di risorse e proventi proposta dalla società. Lo studio quantifica il valore delle risorse considerando il canone RAI comprensivo della quota spettante all'erario, la spesa degli utenti in acquisto di servizi di televisione a pagamento lordo dell'IVA e misurando la spesa degli inserzionisti al lordo delle commissioni delle agenzie d'intermediazione. Lo studio sottolinea anche l'incremento della spesa sostenuta dalle famiglie (abbonamenti e canone RAI) in rapporto alla spesa degli investitori pubblicitari.

Quanto alla tendenze evolutive, RTI afferma che vi sia una sostanziale apertura del mercato alla concorrenza comprovata dall'ingresso nel settore di gruppi imprenditoriali internazionali, come quelli facenti capo ai gruppi SKY Italia ed HCSC. La società prosegue osservando che la novità di maggiore rilievo è data dalla transizione al sistema televisivo digitale terreste che, riducendo la scarsità di frequenze, potrà portare giovamenti sul piano della concorrenza e del pluralismo.

Come conclusione delle proprie tesi, la società RTI ha richiesto di procedere all'archiviazione del procedimento ovvero, in subordine, all'avvio di una nuova fase istruttoria tesa ad effettuare una «ricognizione del sistema nel nuovo quadro, tecnologico e normativo».

Inoltre, RTI in data 22 aprile 2004, ha presentato un'istanza di proroga del termine per la conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 15 del regolamento, di cui alla delibera n. 26/99, motivando tale richiesta prevalentemente con la sopravvenienza del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, che, nella tesi della società, avrebbe mutato il contesto giuridico ed economico di riferimento. L'Autorità ha rigettato tale istanza con delibera n. 116/04/CONS ritenendo il citato decreto-legge inconferente rispetto al contenuto dell'istruttoria, poiché sotto il profilo sostanziale il decreto-legge non ha mutato le condizioni del mercato televisivo, né ha modificato la norma di cui all'art. 2, comma 7, della legge n. 247/1997 che rimane pienamente in vigore.

Nel corso dell'audizione conclusiva, RTI ha ribadito di aver ottemperato al formale richiamo non avendo posto in essere atti o comportamenti vietati ai sensi dell'art. 2, legge n. 249/1997. Tale assunto sarebbe avvalorato dalla tesi secondo cui il superamento delle soglie non costituisca di per sé una posizione dominante vietata. Da ciò deriverebbe che la quota di mercato detenuta da RTI è compatibile con il formale richiamo di cui alla delibera n. 226/03/CONS.

La posizione di Publitalia'80.

La società ritiene che la delibera n. 226/03/CONS subordini l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 7 della legge n. 249/1997, al verificarsi di due condizioni: «in primo luogo, all'esito dell'analisi della distribuzione delle risorse economiche del settore tele-

visivo negli anni 2001, 2002 e 2003; in secondo luogo, all'esito dell'attuazione delle previsioni degli articoli 3, commi 7, 3 e 9 della legge n. 249/1997, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 466/02».

Quanto alla seconda condizione Publitalia'80 evidenzia come le previsioni di cui all'art. 3 della legge n. 249/1997 non siano state attuate per la sopravvenienza del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito con legge 24 febbraio 2004, n. 43, riguardante modalità e tempi della definitiva cessazione del cosiddetto «regime transitorio».

La società richiama, inoltre, le considerazione in merito agli argomenti già trattati nel corso del procedimento di cui alla delibera n. 226/03/CONS relativamente alle tematiche della presunzione di posizione dominante, applicabilità della clausola dello sviluppo spontaneo ed alla definizione dei concetti di proventi e risorse.

Relativamente alla quantificazione delle risorse del mercato, la società sostiene che l'Autorità avrebbe operato sulla base di un quadro informativo non completo ed esauriente, sulla base delle medesime osservazioni proposte da RTI. In particolare, con riferimento alla quantificazione delle risorse del mercato la società, nel corso dell'audizione, ha affermato che l'Autorità avrebbe utilizzato modalità di rilevazione dei dati non omogenee nel triennio ed inoltre abbia rilevato puntualmente solo il 95 per cento delle risorse del mercato. La società ha richiamato i risultati del citato studio dell'Istituto di Economia dei Media (datato aprile 2004) in cui viene stimata la spesa di comunicazione in Italia dal 1998 al 2003, applicando metodologie di calcolo conformi all'interpretazione dei concetti di risorse e proventi proposta dalla società. Publitalia'80, nel corso dell'audizione conclusiva, ha inoltre depositato un documento che illustra le quote di mercato degli operatori ricalcolato secondo i criteri proposti da RTI/Publitalia'80.

In sintesi, Publitalia'80 chiede al Consiglio di dichiarare che l'esponente non detiene una posizione dominante ne lesiva del pluralismo e pertanto chiede al Consiglio di procedere all'archiviazione del procedimento, ovvero, in subordine, all'avvio di una nuova fase istruttoria tesa ad effettuare una «ricognizione del sistema nel nuovo quadro, tecnologico e normativo».

Nel corso dell'audizione conclusiva la società ha espresso, in particolare, le proprie tesi riguardanti presunti errori nelle rilevazioni delle quote di mercato, sostenendo che l'Autorità avrebbe utilizzato modalità di rilevazione dei dati non omogenee nel triennio e, inoltre, avrebbe rilevato puntualmente solo il 95 per cento delle risorse del mercato. Publitalia'80 ha poi ribadito di considerare la clausola dello sviluppo spontaneo non come una norma per la prima applicazione della legge, ma come una deroga permanente al superamento dei limiti di cui all'art. 2, comma 8, nel caso in cui i soggetti non pongano in essere intese o concentrazioni lesive della concorrenza.

La posizione di SIPRA.

La società Sipra, come esplicitato nella memoria del 26 aprile 2004 e nel corso dell'audizione conclusiva, ribadisce la propria estraneità a qualsivoglia tipo di violazione dei divieti di cui all'art. 2, delle legge n. 249/1997 soprattutto in considerazione del non superamento dei limiti del 30 per cento per la raccolta di risorse economiche.

Quanto alle ulteriori considerazioni con particolare riferimento al concetto di unità economica ed all'applicabilità della clausola di sviluppo spontaneo, la società rimanda integralmente alle memorie depositate nel corso del procedimento di cui alla delibera n. 226/03/CONS.

La società ha formulato richiesta di accesso agli atti in data 26 aprile 2004. L'accesso si è svolto in data 29 aprile.

La posizione di RAI.

La società, in prima istanza, ha dichiarato di ritenere irrituale l'iter procedimentale seguito dall'Autorità. In estrema sintesi, RAI sostiene che, nel caso in cui la delibera n. 226/03/CONS avesse inteso prospettare l'avvio di un'istruttoria, allora il procedimento sarebbe illegittimo per violazione della legge n. 241 del 1990 e del Regolamento di cui alla delibera n. 26/99. Diversamente, se la delibera n. 226/03/CONS avesse inteso semplicemente avviare un analisi, allora le risultanze istruttorie, notificate alle parti il 16 aprile, non potrebbero essere validamente utilizzate in quanto non conseguenti ad un'istruttoria.

Nel merito, relativamente alla specificità del servizio pubblico radiotelevisivo e delle conseguenti esigenze di finanziamento, RAI sottolinea gli aspetti già sottoposti all'attenzione dell'Autorità e valutati in occasione del procedimento di cui alla delibera n. 226/03/CONS e ribadisce che «il ruolo centrale che il servizio pubblico radiotelevisivo svolge nella società moderna è del resto riconosciuto anche a livello comunitario ed internazionale».

La società evidenzia, inoltre, come la decisione della Commissione europea del 15 ottobre 2003 e la lettera ex art. 17 del regolamento CE n. 659/1999 confermino che la programmazione della RAI è da ricondursi nella sua integralità alla funzione di servizio pubblico, da ciò consegue che «l'emittente di servizio pubblico deve poter contare su un regime economico tale da garantirle un ammontare di risorse adeguato e idoneo a svolgere con efficacia ed incisività la propria missione [...] in conclusione quindi la Commissione ha richiamato la necessità che il regime finanziario del servizio pubblico radiotelevisivo sia esaminato unicamente alla luce del fondamentale standard di proporzionalità.».

Alla luce dell'ordinamento comunitario RAI sostiene che qualsiasi provvedimento adottato dall'Autorità ai sensi dell'art. 2, comma 7, avrebbe l'esito di impedire il conseguimento della missione di servizio pubblico, ad oggi svolta attraverso fonti di finanziamento conformi al principio di proporzionalità, come attestato dalla verifiche della Commissione europea.

La società, inoltre, richiama integralmente le argomentazioni già proposte nel corso del procedimento di cui alla delibera n. 226/03/CONS, con riferimento alle seguenti tematiche: applicabilità dei limiti strutturali alla raccolta di risorse, definizione di posizione dominante vietata, considerazioni relative al computo del canone RAI.

Con riferimento a quest'ultimo argomento RAI ribadisce la necessità che siano scorporate dai proventi le quote di canone destinate ai servizi non riferibili all'emittenza televisiva via etere terrestre ed in particolare: radiofonia, offerta satellitare, informazione regionale, trasmissioni radiofoniche e televisive per le minoranze linguistiche, gestione abbonamenti TV, Rai International. A tale scopo la società ha presentato delle tabelle di sintesi che riportano, per gli anni 2001-2003, il dettaglio delle quote di canone impiegate in tali servizi.

In conclusione, la società chiede che, alla luce dell'analisi del quadro normativo nazionale ed internazionale, non sia configurabile in capo a RAI alcuna violazione delle disposizioni in materia di posizioni dominanti nel settore televisivo, in quanto qualsiasi misura correttiva non avrebbe altro effetto se non quello di pregiudicare il servizio pubblico radiotelevisivo, con effetti negativi sulla tutela del pluralismo ed in contrasto con i principi comunitari.

Nel corso dell'audizione conclusiva, RAI ha ribadito i rilievi procedurali svolti in sede di stesura della memoria finale. Ha rimarcato, inoltre, come il potere sanzionatorio dell'Autorità sarebbe allo stato attuale «bloccato» in attesa di una valutazione sugli adempimenti istruttori affidati all'Istituzione dal decreto-legge n. 352. La società ha sottolineato come tale interpretazione risulterebbe coerente con il dispositivo dalla delibera n. 226/03/CONS che condiziona l'adozione di una decisione ex art. 2, comma 7, legge n. 249/1997, sia all'analisi sul triennio 2001-2003 sia all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, della legge n. 249/1997.

Rai ha illustrato, inoltre, un'analisi circa l'andamento dei proventi di cui all'art. 2, comma 8, lettera *a)*, legge n. 249/1997 dove ha evidenziato che, nel periodo oggetto di analisi, le risorse assorbite dalla società hanno subito un continuo decremento. La società ha sviluppato, altresì, un'analisi delle singole componenti di ricavo che presenta l'andamento negativo del valore reale della componente canone e delinea una quota di mercato decrescente, e comunque di non dominanza, per quanto attiene alle risorse c.d. contendibili, ossia abbonamenti pay-tv e pubblicità.

3) RILIEVI INTERPRETATIVI.

Le argomentazioni presentate dagli operatori non differiscono, sul piano sostanziale, dalle osservazioni già formulate in occasione del procedimento relativo agli anni 1998-2000 che è stato definito, anche per quanto riguarda i citati rilievi interpretativi, con la delibera n. 226/03/CONS.

Con riferimento ai rilievi di ordine procedurale avanzati dalle parti, relativamente all'assenza di contraddittorio ed alla presunta illegittimità dell'iter procedurale seguito dall'Autorità, si evidenzia che quanto previsto dal Regolamento contenuto nella delibera n. 26/99 è stato soddisfatto.

In particolare, alle parti interessate è stato ritualmente notificato con delibera n. 226/03/CONS il provvedimento di avvio dell'istruttoria consentendo il pieno esercizio dei poteri e delle facoltà previste dall'art. 5, comma 2, della delibera n. 26/99.

Il Consiglio dell'Autorità, nella sua riunione del 15 aprile 2004, ha ritenuto conclusa l'attività di analisi prevista dall'art. 1, comma 3, della delibera n. 226/03/CONS, autorizzando la trasmissione delle risultanze istruttorie che sono state notificate ai soggetti interessati in data 16 aprile 2004. Il Consiglio ha, altresì, fissato il termine per l'invio delle memorie conclusive per il giorno 26 aprile 2004.

In data 26 aprile le società RAI, RTI, Sipra e Publitalia'80, hanno trasmesso all'Autorità le proprie memorie inerenti l'attuazione delle disposizioni di cui alla delibera n. 226/03/CONS.

La società Sipra, inoltre, in data 26 aprile 2004 ha formulato richiesta di accesso agli atti, ai sensi dell'art. 11 della delibera 26/99; l'accesso si è svolto in data 29 aprile.

La richiesta di accesso agli atti formulata da RAI è pervenuta il 28 aprile 2004 ed è stata accolta in pari data fornendo accesso il successivo 29 aprile. La società ha ritenuto di non procedere all'accesso agli atti.

In data 30 aprile, infine, si è tenuta l'audizione conclusiva innanzi al Consiglio nel corso della quale le società RAI, SIPRA, RTI, Publitalia'80 hanno illustrato le proprie posizioni in ordine alle problematiche oggetto del procedimento.

Quanto ai rilievi avanzati dalle società RTI e Publitalia'80 sulla metodologia di rilevazione dei dati, si segnala che le modalità di rilevazione adottate dall'Autorità sono state omogenee nel corso del triennio, basandosi, come noto, sull'uso dei modelli economici relativi alla Informativa Economica di Sistema che, in ciascun anno oggetto di analisi, facevano riferimento alla disciplina prevista dalla delibera n. 129/02/CONS. Relativamente alla presunta incompletezza nella rilevazione delle risorse del mercato la copertura del 95 per cento delle risorse si riferisce, come è di tutta evidenza, non alla quantificazione delle risorse del mercato, ma bensì all'ulteriore verifica sui dati compiuta attraverso l'analisi dell'intero contenuto informativo dei bilanci d'esercizio e consolidati.

In merito all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 7 della legge n. 249/1997, come disposto dalla delibera n. 226/03/CONS, la tesi sostenuta dalle parti è che le previsioni di cui all'art. 3 della legge n. 249/1997 non siano state attuate per la sopravvenienza del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito con legge 24 febbraio 2004, n. 43, riguardante modalità e tempi della definitiva cessazione del regime transitorio.

A tale proposito si osserva che il riferimento alla sopravvenienza del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito con legge 24 febbraio 2004, n. 43, pare inconferente rispetto al contenuto dell'istruttoria. Infatti, sotto il profilo sostanziale, il decreto-legge non ha mutato le condizioni del mercato televisivo, né ha modificato la norma di cui all'art. 2, comma 7, della legge n. 247/1997 la quale rimane pienamente in vigore,

e si applica in modo comune per eliminare violazioni che fanno capo a norme sostanziali diverse e finalizzate a tutelare, in un caso la contendibilità delle risorse economiche e nell'altro la disponibilità di risorse frequenziali.

Infine, l'art. 1 della delibera n. 226/03/CONS, nella parte in cui dispone l'avvio dell'istruttoria relativamente agli anni 2001, 2002 e 2003, non condiziona formalmente l'adozione di provvedimenti di cui all'art. 2, comma 7, della legge n. 249/1997 all'attuazione delle previsioni di cui agli articoli 3, comma 7 e 9, della legge n. 249/1997.

4) TENDENZE EVOLUTIVE DEI MERCATI.

L'Autorità rileva che, con riferimento alle tendenze evolutive dei mercati nel periodo 2001-2003, l'accertamento sulla distribuzione delle risorse economiche conferma sostanzialmente gli assetti di mercato già rilevati nell'analisi 1998-2000, di cui alle delibere n. 13/03/CONS e n. 226/03/CONS. In particolare risulta confermata la valutazione del Consiglio dell'Autorità in merito all'assetto del mercato televisivo italiano: «comunque caratterizzato da una struttura oligopolistica con le caratteristiche proprie del duopolio, ove peraltro risultano confermate anche le difficoltà degli operatori minori ad acquisire quote di audience e di risorse pubblicitarie significative, soprattutto con riferimento al settore dell'offerta di trasmissioni televisive terrestri in chiaro.» A seguito dell'entrata in vigore delle legge n. 66/2001 si è inoltre verificata una ulteriore concentrazione derivante dalla cessione di rami d'azienda e di impianti da parte di numerose emittenti locali a favore delle maggiori emittenti televisive nazionali (TV Internazionale, RTI, RAI).

Con riferimento alle offerte televisive a pagamento, risulta confermata la crescita di questo settore, che appare il più dinamico nel panorama del mercato televisivo italiano. Infatti, se la televisione in chiaro via etere presenta le caratteristiche di un prodotto maturo fortemente condizionato dagli andamenti del ciclo economico, la televisione a pagamento ha mostrato, anche in una difficile congiuntura di mercato, tassi di crescita rilevanti nel periodo in esame. Con riferimento ai problemi di natura economico-finanziaria manifestati delle piattaforme Stream e Telepiù, gli stessi dovrebbero essere superati grazie alla recente acquisizione e fusione della società Telepiù da parte di Stream S.p.A., ora denominata SKY Italia, attraverso la quale si potrebbe ottenere nel medio periodo una razionalizzazione dei costi di gestione mediante economie di scala, un rafforzamento della posizione della televisione nella negoziazione dei diritti con le controparti e l'apporto di nuovi mezzi finanziari immessi dall'azionista NewsCorp.

Per quanto riguarda le tendenze evolutive, si segnala l'ingresso nel mercato di un operatore internazionale quale il gruppo HCSC Italia S.p.A./TF1 SA che ha acquisito il controllo delle società Prima TV ed Europa TV. L'operazione è stata autorizzata dall'Autorità con delibera n. 421/03/CONS del 26 novembre 2003, relativamente al profilo della nazionalità, e successivamente perfezionata dalle parti nel dicembre 2003 e nel gennaio 2004. L'emittente Prima TV ha, inoltre, dedicato una quota significativa dei propri impianti alla diffusione in tecnica digitale terrestre ed ha dato l'avvio alla sperimentazione di alcuni canali soltanto nei primi mesi del 2004. L'ingresso dell'operatore HCSC Italia/TF1, ad oggi, in relazione alla programmazione proposta, non ha comportato rilevanti impatti sulla dinamica concorrenziale del mercato televisivo.

L'Autorità ha rilevato nella delibera n. 226/03/CONS come: «non sia possibile allo stato adottare i provvedimenti previsti dall'art. 2, comma 7 della legge nei confronti di soggetti che hanno superato le soglie di cui al comma 8, in base a elementi istruttori risalenti al triennio 1998-2000 e che occorre ora aggiornare con riferimento al triennio in corso.» Terminato l'aggiornamento e considerate le tendenze evolutive dei mercati, non si rilevano discordanze circa le valutazioni già svolte in merito alla dinamica competitiva nella delibera n. 226/03/CONS.

In merito al grado di pluralismo del settore radiotelevisivo, richiamato dall'art. 2, comma 7 della legge n. 249/1997, nel corso dell'analisi svolta dall'Autorità sul triennio 2001-2003 non sono state riscontrate sostanziali variazioni rispetto a quanto verificato nella delibera n. 226/03/CONS. In relazione alle risorse tecniche del mercato, come sopra menzionato, si è peraltro assistito al verificarsi di numerose cessioni di rami d'azienda e di impianti da parte di emittenti locali a favore delle maggiori emittenti televisive nazionali, mentre le risorse economiche e le quote di raccolta pubblicitaria rimangono sostanzialmente concentrate nell'ambito dei soggetti notificati.

Inoltre, allo stato, non si sono verificate modifiche negli assetti strutturali del mercato, in relazione alla mancata applicazione dell'art. 3, commi 7 e 9, della legge n. 249/1997, in seguito all'adozione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito con legge 24 febbraio 2004, n. 43. Pertanto non si rilevano tendenze alla deconcentrazione delle risorse tecniche ed ai conseguenti impatti sulla raccolta delle risorse economiche oggetto della presente analisi, così come poteva prospettarsi in relazione all'applicazione della sentenza della Corte costituzionale del 20 novembre 2002, n. 466, entro il termine «certo, e non prorogabile» del 31 dicembre 2003.

Per quanto riguarda l'impatto sulla distribuzione delle risorse economiche dello sviluppo della televisione digitale terrestre, si possono prospettare diverse dinamiche di medio/lungo periodo: da un lato la frammentazione degli ascolti che facilitano l'ingresso di nuovi fornitori di contenuti, per lo più per programmazioni destinate a target specifici, dall'altra la concentrazione nei confronti dei palinsesti generalisti che si caratterizzano per i rilevanti investimenti. Nel lungo periodo si potrà rilevare un impatto sulla distribuzione delle risorse economiche legato allo sviluppo di nuove forme di pubblicità interattiva o personalizzata che, allo stato, sono ancora in fase di progettazione.

Si rileva infine che in data 29 aprile 2004 il Parlamento ha approvato il D.D.L. 2175 - B-*bis* recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI radiotelevisione italiana S.p.A. nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, che è in fase di promulgazione e pubblicazione.

Accertato che:

a) Negli anni 2001-2003 la società RAI S.p.A. ha superato le soglie di cui all'art. 2, comma 8 della legge n. 249/1997 in ciascuno dei tre anni oggetto di analisi, avendo raccolto le seguenti quote di risorse:

Quota di raccolta risorse ex art. 2, comma 8, lett. a) legge 249/97	2001	2002	2003
RAI	40,3%	40,3%	38,1%

b) Negli anni 2001-2003 la società Sipra S.p.A. non ha superato le soglie di cui all'art. 2, comma 8 della legge n. 249/97 in ciascuno dei tre anni oggetto di analisi, avendo raccolto le seguenti quote di risorse:

Quota di raccolta risorse ex art. 2, comma 8, lett. a) legge n. 249/97	2001	2002	2003
SIPRA	17,5%	17,3%	15,8%

c) Negli anni 2001-2003 la società Publitalia'80 S.p.A. ha superato le soglie di cui all'art. 2, comma 8 della legge n. 249/97 in ciascuno dei tre anni oggetto di analisi, avendo raccolto le seguenti quote di risorse:

Quota di raccolta risorse ex art. 2, comma 8, lett. e) legge n. 249/97	2001	2002	2003
PUBLITALIA'80	36,4%	35,5%	35,7%

d) Negli anni 2001-2003 la società RTI S.p.A. ha superato le soglie di cui all'art. 2, comma 8 della legge n. 249/97 in ciascuno dei tre anni oggetto di analisi, avendo raccolto le seguenti quote di risorse:

Quota di raccolta risorse ex art. 2, comma 8, lett. A) legge n.249/97	2001	2002	2003
RTI	31,9%	31,2%	31,4%

e) Inoltre che:

1) la delibera n. 226/03/CONS art. 1, comma 1, ha accertato che le società RAI S.p.A., Publitalia'80 S.p.A. e RTI S.p.A., per il triennio 1998-2000, hanno superato i limiti di cui all'art. 2, comma 8 della legge n. 249/1997;

2) la medesima delibera ha effettuato formale richiamo alle società RAI S.p.A., Publitalia'80 S.p.A. e RTI S.p.A. affinché non ponessero in essere atti o comportamenti vietati ai sensi dell'art. 2 della legge n. 249/1997;

3) il superamento dei limiti di cui all'art. 2, comma 8 della legge n. 249/1997 prefigura nel contesto di mercato in esame posizione dominante ai sensi della legge medesima.

Delibera:

Art. 1.

1. La conclusione dell'attività di analisi della distribuzione delle risorse economiche nel settore televisivo, relativa agli anni 2001, 2002 e 2003, avviata con delibera n. 226/03/CONS, con l'accertamento del superamento da parte delle società RAI S.p.A., RTI S.p.A. e Publitalia'80 S.p.A. dei limiti di cui all'art. 2, comma 8 della legge n. 249/1997, così come già accertato, per gli anni 1998, 1999 e 2000, con la predetta delibera.

2. Il Commissario Vincenzo Monaci è incaricato di esaminare, riferire e proporre al Consiglio in merito alle misure da adottarsi ai sensi della legge n. 249/1997 in relazione agli accertamenti di cui al comma 1, anche alla luce dei mutamenti del quadro normativo di riferimento e dei risultati dell'esame in corso da parte dell'Autorità della complessiva offerta di programmi televisivi digitali terrestri previsto dalla legge n. 43/2004.

La presente delibera è notificata ai soggetti che partecipano al procedimento ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità e nel sito web: www.agcom.it

Roma, 30 aprile 2004

Il presidente: CHELI

04A05430

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 18 maggio 2004, n. **2.**

Aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate di talune specie, per la campagna di commercializzazione 2004-2005 - Regolamento (CEE) n. 2358/71 del 29 ottobre 1971 del Consiglio.

Agli Assessorati all'agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano
All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA - Settore sementi
All'Ente nazionale risi
Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana (CONFAGRICOLTURA)
Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti (COLDIRETTI)
Alla Confederazione italiana agricoltori (C.I.A.)
Alla Confederazione produttori agricoli (COPAGRI)
Alla FAGRI
Alla Confederazione cooperative italiana
Alla Unione nazionale cooperative italiane
Al Dipartimento qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
All'Istituto sperimentale per le colture foraggiere
All'Istituto sperimentale per la cerealicoltura
All'Ente nazionale sementi elette
All'Associazione italiana sementi - (AIS)
All'ASSOSEME
All'Associazione sementieri mediterranei - (AS.SE.ME.)
All'Ispettorato centrale repressione frodi
Alla Commissione dell'Unione europea - D.G. VI AGRI settore sementi
All'ITALRAP

Allo scopo di consentire l'applicazione delle disposizioni comunitarie, contenute nel regolamento (CEE) n. 2358/71 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano la concessione di un aiuto alla produzione di sementi certificate di talune specie al fine di garantire un equo reddito ai moltiplicatori delle sementi medesime, le disposizioni dettate con la circolare del 4 aprile 2000, n. 5, sono prorogate per la campagna di commercializzazione 2004/2005.

I contratti e le denunce di diretta moltiplicazione dovranno essere redatti su appositi moduli stampati e distribuiti dall'Ente nazionale risi, relativamente alle sementi di riso, e dall'AGEA per tutte le altre specie.

Gli imprenditori che usufruiscono del regime di sostegno di cui al surrichiamato regolamento comunitario devono indicare, nell'apposito riquadro previsto nel modello di domanda di aiuto per superfici, di cui ai regolamenti (CE) n. 1251/99 e n. 1782/03, i riferimenti catastali delle particelle sulle quali si intende attuare la moltiplicazione di sementi certificate.

I modelli concernenti il settore delle sementi del riso e quelli relativi alle altre specie sono allegati alla presente circolare.

Le specie e gli importi degli aiuti per la campagna di commercializzazione 2004/2005 sono riportati nell'allegato al regolamento (CE) n. 2323/2003 del Consiglio del 17 dicembre 2003.

L'AGEA, in ordine alla modulistica allegata alla presente circolare per le specie diverse dalle sementi di riso, si avvarrà della procedura di acquisizione informatica, fornendo, al riguardo, con successivo provvedimento, le necessarie istruzioni.

In considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene necessario fissare la data ultima, di deposito dei contratti e delle denunce di diretta moltiplicazione presso l'AGEA e l'Ente nazionale risi, al 31 luglio 2004, al fine di rendere più agevoli, agli operatori interessati, gli adempimenti richiesti.

Per quanto non espressamente contemplato dalla presente circolare, si fa rinvio alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia.

Si precisa, infine, che la presente circolare non è soggetta al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, in conformità dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

Roma, 18 maggio 2004

Il Ministro: ALEMANNO

SPECIE: RISO (*ORYZA SATIVA*)

☐ CONTRATTO DI MOLTIPLICAZION (Quadri A,B,C)
☐ DENUNCIA DI DIRETTA MOLTIPLICAZIONE (Quadri A,B)

Raccolto anno 2004

Spazio riservato all'Ente Risi

QUADRO A

SEZ. I - Impresa sementiera

IMPRESA SEMENTIERA PARTITA IVA 1

RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO TELEFONO PREFISSO NUMERO

COD. ISTAT (Prov. Comune) COMUNE PROV. C.A.P.

LICENZA DI PRODUZIONE SEMENTIERA NUMERO RILASCIATA IN BASE ALL'ART. 2 DELLA L. 25/11/71 N. 1096 2

DA

RAPPRESENTANTE LEGALE CODICE FISCALE 3

COGNOME NOME

SESSO DATA DI NASCITA (giorno mese anno) COMUNE DI NASCITA PROV.

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO TELEFONO PREFISSO NUMERO

COD. ISTAT (Prov. Comune) COMUNE PROV. C.A.P.

SEZ. II - Impresa moltiplicatrice

IMPRESA MOLTIPLICATRICE PARTITA IVA 1

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME SESSO CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) COMUNE DI NASCITA PROV.

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO TELEFONO PREFISSO NUMERO

COD. ISTAT (Prov. Comune) COMUNE PROV. C.A.P.

RAPPRESENTANTE LEGALE CODICE FISCALE 2

COGNOME NOME

SESSO DATA DI NASCITA (giorno mese anno) COMUNE DI NASCITA PROV.

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO TELEFONO PREFISSO NUMERO

COD. ISTAT (Prov. Comune) COMUNE PROV. C.A.P.

QUADRO B

SUPERFICIE COLTIVATA SUDDIVISA PER VARIETA' 1

VARIETA'	CATEG. SEME	SUPER. COLTIVATA	
		ettari	are

TOTALE SUPERFICIE COLTIVATA oggetto del presente contratto

ettari	are
00	00

2

DOMANDA DI PAGAMENTO DELLE SUPERFICI (PAC) 2004

Numero della domanda

Totale della superficie utilizzata per la moltiplicazione delle sementi di riso

ettari are

3

Il sottoscritto conviene che:

1 La coltura e il seme prodotto devono essere approvati dagli organi ufficiali di controllo; a tal fine l'impresa sementiera provvederà a presentare la richiesta di controllo in campo e la relativa richiesta di certificazione;

2 L'impresa moltiplicatrice si impegna a comunicare all'Impresa sementiera eventuali cambiamenti di gestione dell'azienda presso la quale è in corso la coltivazione;

3 Ogni altra condizione non contemplata dovrà essere concordata direttamente tra l'Impresa Sementiera e l'Impresa Moltiplicatrice.

4

Si allegano:

1 Fotocopia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento valido.

(Solo in caso di diretta moltiplicazione):

2 Copia autenticata della licenza sementiera
(se variata rispetto a quella depositata c/o l'Ente Nazionale Risi)

Fatto a __________ il __________
giorno mese anno

Ai sensi della legge 191/98, art. 2 comma 11, la firma non autenticata deve essere corredata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Ai sensi della legge n. 675/96, si autorizza l'acquisizione e il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati, anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

Spazio riservato alla sottoscrizione dell'Impresa moltiplicatrice o del diretto moltiplicatore

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

TIPO DOCUMENTO __________ N.

RILASCIATO DA __________ IL

QUADRO C

Il sottoscritto aderisce alla proposta formulata dall'Impresa Moltiplicatrice.

Il sottoscritto dichiara che:

☐ non sono intervenute variazioni nella propria licenza sementiera, già depositata presso l'Ente Nazionale Risi

☐ sono intervenute variazioni nella propria licenza sementiera.
Si impegna pertanto a trasmettere all'Ente Nazionale Risi una copia autenticata della nuova licenza sementiera, contestualmente all'invio dei contratti di moltiplicazione.

Fatto a ______________________ il ____________
giorno mese anno

Ai sensi della legge n. 675/96, si autorizza l'acquisizione e il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati, anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

Spazio riservato alla sottoscrizione dell'Impresa Sementiera
(timbro e firma)

ENTE NAZIONALE RISI
P.ZZA PIO XI, 1
20123 MILANO

REG. (CEE) N. 2358/71

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE
dell'aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate di RISO

Campagna di commercializzazione [ ]

QUADRO A - AZIENDA

SEZ. I - Dati identificativi dell'azienda

RICHIEDENTE — PARTITA IVA [ ] 1

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME — SESSO — CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno) — COMUNE DI NASCITA — PROV.

DOMICILIO O SEDE LEGALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO: PREFISSO, NUMERO — 2

COD. ISTAT (Prov., Comune) — COMUNE — PROV. — C.A.P.

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se diverso dal richiedente) — CODICE FISCALE [ ] 3

COGNOME — NOME

SESSO — DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno) — COMUNE DI NASCITA — PROV.

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO: PREFISSO, NUMERO

COD. ISTAT (Prov., Comune) — COMUNE — PROV. — C.A.P.

SEZ. II - Modalità di pagamento

[ ] **1 - accredito su c/c bancario (solo se il conto è intestato al richiedente)**

COORDINATE BANCARIE

ABI — CAB — CIN — N. conto corrente — Istituto

Agenzia — Comune — PROV. — C.A.P.

[ ] **2 - accredito su c/c postale (solo se il conto è intestato al richiedente)**

N. conto corrente — Comune — PROV. — C.A.P.

[ ] **3 - emissione di assegno non trasferibile**

QUADRO B - QUANTITATIVI DI SEMENTE PER I QUALI E' RICHIESTO L'AIUTO

VARIETA'	Kg richiesti	Numero contratto	Ditta Contraente	Ditta Selezionatrice	DATI E.N.S.E.	
					Numero lotto	Kg certificati
OTALE						

Il sottoscritto, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, chiede la corresponsione dell'aiuto alla produzione di sementi certificate di riso per le quantità indicate nel QUADRO B della presente domanda.
A tale fine, sotto la propria responsabilità dichiara:
- che quanto esposto nella presente domanda risponde al vero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968;
- di aver preso atto delle condizioni e delle modalità che regolano la corresponsione dell'aiuto;
- che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizione, all'azienda per le attività di ispezione previste;
- di non avere presentato, nella campagna in corso, altre domande di liquidazione dell'aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate di riso, per gli stessi quantitativi indicati nel Quadro B.

Allega:

[1] Visura della C.C.I.A.A. in cui risultano le generalità del legale rappresentante
ovvero

[2] Certificato di residenza (soltanto se non iscritto alla C.C.I.A.A.);

[3] **Solo per importi superiori a € 154.937**, certificato della C.C.I.A.A. corredato dell'apposita "dicitura antimafia", ai sensi del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 ;

[4] Dichiarazioni rilasciate dell'ENSE attestanti l'avvenuto controllo in campo delle colture e la certificazione ufficiale dei quantitativi di se

n. [ ];

[5] Dichiarazioni rilasciate dalle ditte selezionatrici a cui è stata ceduta la semente in natura, attestanti la destinazione alla commercializzazione per la semina delle sementi oggetto della domanda di aiuto (art. 1, par. 2 del Reg. (CE) n. 709/98)

n. [ ];

[6] Dichiarazioni rilasciate dalle ditte selezionatrici attestanti l'effettiva destinazione alla semina delle sementi certificate

n. [ ];

[7] Fotocopia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento valido.

Ai sensi della legge n. 675/96, si autorizza l'acquisizione e il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati, anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.
Ai sensi della legge 191/98, art. 2 comma 11, la firma non autenticata deve essere corredata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Spazio riservato alla sottoscrizione

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
TIPO DOCUMENTO ____
NUMERO ____
RILASCIATO DA ____
IL ____

Fatto a [ ]

il [ ]

NOTE ESPLICATIVE

per la compilazione del contratto o denuncia di diretta moltiplicazione per la produzione di sementi certificate di riso.

Il contratto (o la denuncia di diretta moltiplicazione), deve essere compilato in ogni sua parte in modo chiaro e firmato da entrambi i contraenti. L'originale e due copie, insieme alla documentazione richiesta, dovranno essere depositati direttamente o inviati mediante raccomandata **entro il 31 luglio 2004,** al seguente indirizzo:

Ente Nazionale Risi

Piazza Pio XI, 1 – 20123 MILANO

QUADRO A

Barrare la casella "contratto di moltiplicazione", ovvero "denuncia di diretta moltiplicazione", a seconda che il modello sia utilizzato per la stipula di un contratto per la produzione di sementi certificate o che l'impresa sementiera diretta moltiplicatrice denunci la propria coltivazione.

Sez. I - IMPRESA SEMENTIERA

Riquadro 1. - IMPRESA SEMENTIERA Indicare la partita IVA, il Codice Fiscale e la ragione sociale e i dati relativi alla sede legale dell'Impresa sementiera o del Diretto moltiplicatore.

Riquadro 2. – LICENZA DI PRODUZIONE SEMENTIERA

Indicare gli estremi della licenza di produzione sementiera e l'autorità che la rilascia.

Riquadro 3. - RAPPRESENTANTE LEGALE

Indicare il codice fiscale, il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla automobilistica della provincia di nascita. Indicare inoltre i dati relativi al domicilio del rappresentante legale.

Sez. II - IMPRESA MOLTIPLICATRICE

Non indicare nulla se si tratta di denuncia di diretta moltiplicazione.

Riquadro 1. – IMPR. MOLTIPLICATRICE

Indicare la partita IVA, la ragione sociale e i dati relativi al domicilio (se persona fisica) o alla sede legale (se persona giuridica) del moltiplicatore.

Riquadro 2. - RAPPRESENTANTE LEGALE

Compilare il presente riquadro solo nel caso in cui il moltiplicatore non sia una persona fisica.

QUADRO B

Il quadro B è riservato all'Impresa Moltiplicatrice **(anche nel caso di diretta moltiplicazione).**

Riquadro 1. – SUPERFICIE COLTIVATA

Indicare il totale della superficie coltivata per ciascuna varietà e categoria di semente impiegata.

Il totale della tabella corrisponde alla superficie coltivata oggetto del contratto.

CODICE CATEGORIA SEME
1 = prebase
2 = base
3 = 1° riproduzione

Riquadro 2. – DOMANDA PAGAMENTO SUPERFICI (PAC)

Riportare il numero della domanda PAC in cui sono stati elencati i dati catastali delle particelle destinate alla produzione di sementi di riso.

Indicare inoltre il totale della superficie utilizzata per la moltiplicazione delle sementi di riso, corrispondente alla somma delle superfici coltivate oggetto di **tutti** i contratti stipulati dal moltiplicatore. Si tratta della somma delle superfici delle particelle catastali indicate con il codice "riso da seme" nell'ambito dell'utilizzo "risone" della domanda PAC.

Ai contratti stipulati da forme associative (cooperative e associazioni agricole), deve essere allegato l'elenco dei soci con il numero delle rispettive domande PAC.

QUADRO C

Il quadro C è riservato all'Impresa Sementiera. **Non deve essere compilato se si tratta di denuncia di diretta moltiplicazione**.

Il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello è effettuato secondo le disposizioni previste dalla legge n. 675 del 31/12/96.

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
AGEA - Via Torino, 45 - 00184 ROMA

Documento presentato per il tramite del C.A.A.

Cod. CAA | Sigla Prov. | Prog. Ufficio

Codice operatore

Reg. (CEE) n. 2358/71

☐ CONTRATTO DI MOLTIPLICAZIONE

☐ DENUNCIA DI DIRETTA MOLTIPLICAZIONE

Raccolto anno 2004

Spazio riservato all'Amministrazione

ORIGINALE PER L'AGEA

MODELLO GRATUITO FORNITO DALL'AGEA

QUADRO A - SEZ. I - IMPRESA SEMENTIERA

1

☐ Barrare se ditta individuale

PARTITA IVA (obbligatoria)

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME | SESSO M F | CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) | COMUNE DI NASCITA | PROV.

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO | TELEFONO: PREFISSO NUMERO

CODICE ISTAT (Prov. Comune) | COMUNE | PROV. | C.A.P.

RAPPRESENTANTE LEGALE / TITOLARE DITTA INDIVIDUALE

2

CODICE FISCALE

COGNOME | NOME

SESSO M F | DATA DI NASCITA (giorno mese anno) | COMUNE DI NASCITA | PROV.

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO | TELEFONO: PREFISSO NUMERO

CODICE ISTAT (Prov. Comune) | COMUNE | PROV. | C.A.P.

3

LICENZA DI PRODUZIONE SEMENTIERA NUMERO | RILASCIATA IN BASE ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 25/11/71 N.1096 | LICENZA: NUOVA ☐ VARIATA ☐ INVARIATA ☐

DA | DATA DI RILASCIO (giorno mese anno)

SEZ. II - DICHIARAZIONI

Il sottoscritto (Impresa Sementiera)

aderisce alla proposta formulata dall'Impresa Moltiplicatrice;

☐ dichiara che non sono intervenute alla data attuale, modifiche riguardanti la licenza di produzione sementiera al quadro A/3

oppure

☐ allega copia autenticata della licenza di produzione sementiera indicata al quadro A/3 (solo se trattasi di nuova licenza o di modifiche a licenze già trasmesse in campagne precedenti);

Ai sensi della legge n. 675/96, autorizza l'acquisizione ed il trattamento dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati, anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

Fatto a | il (giorno mese anno)

Spazio riservato alla sottoscrizione dell'Impresa Sementiera

QUADRO B - SEZ. I - IMPRESA MOLTIPLICATRICE

1

☐ Barrare se ditta individuale

PARTITA IVA (obbligatoria)

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

SESSO M F

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (giorno mese anno)

COMUNE DI NASCITA

PROV.

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

TELEFONO PREFISSO NUMERO

CODICE ISTAT (Prov. Comune)

COMUNE

PROV.

C.A.P.

RAPPRESENTANTE LEGALE / TITOLARE DITTA INDIVIDUALE

2

CODICE FISCALE

COGNOME

NOME

SESSO M F

DATA DI NASCITA (giorno mese anno)

COMUNE DI NASCITA

PROV.

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

TELEFONO PREFISSO NUMERO

CODICE ISTAT (Prov. Comune)

COMUNE

PROV.

C.A.P.

SEZ. II - RIEPILOGO SUPERFICI

1

Numero della domanda di pagamento per superfici riportante le particelle a sementi (codice 057)

Totale superficie complessivamente dichiarata a sementi nella domanda di pagamento per superfici (codice 057) — Ettari Are

2

Totale superficie oggetto del presente contratto — Ettari Are

Riepilogo delle superfici sulle quali si attua la moltiplicazione di sementi ai fini del rispetto del presente contratto o denuncia di diretta moltiplicazione

	Codice specie	Descrizione Varietà	Cat.	Ettari	Are		Codice specie	Descrizione Varietà	Cat.	Ettari	Are
1						8					
2						9					
3						10					
4						11					
5						12					
6						13					
7						14					

SEZ. III - DICHIARAZIONI

Il sottoscritto (Impresa moltiplicatrice o Diretto moltiplicatore)

conviene che:

1 - La coltura e il seme prodotto devono essere approvati dagli organi ufficiali di controllo; a tal fine l'Impresa Sementiera provvederà a presentare la richiesta di controllo in campo e la relativa richiesta di certificazione;

2 - L'Impresa Moltiplicatrice si impegna a comunicare all'Impresa Sementiera eventuali cambiamenti di gestione dell'azienda presso la quale è in corso la coltivazione;

3 - Ogni altra condizione non contemplata dovrà essere concordata direttamente tra l'Impresa Sementiera e l'Impresa Moltiplicatrice.

Dichiara:

1 ☐ Di essere una organizzazione associativa di produttori o una cooperativa agricola;

Si allegano:

1 ☐ Fotocopia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento valido;

2 ☐ Elenco dei produttori moltiplicatori facenti parte della forma associativa;

Ai sensi della legge n. 675/96, si autorizza l'acquisizione e il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati, anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

Ai sensi della legge n. 191/98, art. 2 comma 11, la firma non autenticata deve essere corredata da copia fotostatica, ancorchè non autenticata, di un documento di identità valido del sottoscrittore.

Fatto a ______ il (giorno mese anno)

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Tipo documento ______ N. ______

Rilasciato da ______

il ______ Data scadenza ______

Spazio riservato alla sottoscrizione dell'Impresa Moltiplicatrice o del Diretto Moltiplicatore

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI CONTRATTO/DENUNCIA DI DIRETTA MOLTIPLICAZIONE PER LA PRODUZIONE DI SEMENTI CERTIFICATE – CAMPAGNA 2004/2005

Il modulo, compilato in ogni sua parte in modo chiaro e in stampatello, completo della documentazione richiesta, deve essere depositato direttamente o inviato mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, in busta chiusa e entro la data indicata nella circolare di attuazione, al seguente indirizzo:

A.GE.A – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
Via Torino, 45 – 00184 ROMA

La busta contenere un unico modulo deve riportare anche il mittente e la tipologia di documento **Contratto di moltiplicazione** o Denuncia di diretta moltiplicazione.

Barrare la casella "contratto di moltiplicazione", se il modulo è utilizzato per la stipula di un contratto per la produzione di sementi

Oppure

La casella "denuncia di diretta moltiplicazione" se il modulo è utilizzato dall'impresa sementiera, diretta moltiplicatrice, per denunciare la propria coltivazione.

QUADRO A – DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

Tale quadro è riservato ai dati riferiti all'impresa Sementiera.

I *IMPRESA SEMENTIERA*

RIQUADRO 1.

Per la corretta e completa dichiarazione dei dati anagrafici è necessario ricondursi ad uno dei seguenti casi:
a) *DITTA INDIVIDUALE*
Se il dichiarante è una ditta individuale, va barrata la relativa casella e va obbligatoriamente riportata la PARTITA IVA (così come risulta dal certificato di attribuzione della Partita IVA). Inoltre, se sul certificato di attribuzione della Partita IVA la denominazione del soggetto d'imposta coincide esattamente con il cognome e nome del titolare, vanno obbligatoriamente compilati in questo riquadro anche i campi relativi a COGNOME, NOME, SESSO, CODICE FISCALE, DATA, COMUNE, PROVINCIA DI NASCITA; altrimenti, va riportata la sola denominazione nel campo RAGIONE SOCIALE (così come risulta dal certificato di attribuzione della Partita IVA), mentre NON vanno indicati in questo riquadro i campi relativi a NOME, SESSO, CODICE FISCALE, DATA, COMUNE, PROVINCIA DI NASCITA che vanno invece riportati nel riquadro 2 relativo al TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE
b) *ALTRO DICHIARANTE*
Se il dichiarante NON è una ditta individuale, NON va barrata la relativa casella e vanno obbligatoriamente compilati i dati relativi alla PARTITA IVA, RAGIONE SOCIALE E CODICE FISCALE del dichiarante (così come risultano dal certificato di attribuzione della Partita IVA).
Nel caso in cui il dichiarante sia una persona fisica, devono essere compilati anche i campi relativi a NOME, SESSO, DATA, COMUNE, PROVINCIA DI NASCITA.
In ogni caso riportare obbligatoriamente tutti i dati relativi al domicilio (se persona fisica) oppure alla sede legale (se persona giuridica) del dichiarante.

RIQUADRO 2. – *RAPPRESENTANTE LEGALE/DITTA INDIVIDUALE*
Per la corretta e completa dichiarazione dei dati anagrafici è necessario ricondursi ad uno dei seguenti casi:
a) *DITTA INDIVIDUALE*
Se il dichiarante è una ditta individuale e, sul certificato di attribuzione della PARTITA IVA la denominazione del soggetto di imposta NON coincide esattamente con il cognome e nome del titolare, vanno obbligatoriamente compilati in questo riquadro tutti i dati anagrafici del titolare stesso.
b) *ALTRO DICHIARANTE*
Se il dichiarante NON è una ditta individuale, ma una persona giuridica, vanno obbligatoriamente indicati in questo riquadro tutti i dati anagrafici del rappresentante legale della stessa.

RIQUADRO 3. – *LICENZA DI PRODUZIONE SEMENTIERA*

Indicare gli estremi della licenza di produzione sementiera e l'ente che l'ha rilasciata, nonché la data di rilascio. Indicare, inoltre, utilizzando l'apposita casella, se trattasi di nuova licenza, di licenza che ha subito variazioni o di licenza rimasta invariata.

II *DICHIARAZIONI*

Tale sezione è riservata alle dichiarazioni e alla sottoscrizione dell'impresa Sementiera.

Se nel riquadro 3 è stato specificato che la licenza non ha subito variazioni, la ditta sementiera deve confermare tale dichiarazione , barrando la relativa casella del presente riquadro. Se invece, il dichiarante ha indicato che trattasi di nuova licenza ovvero di licenza che ha subito variazioni, mai trasmesse alla amministrazione, la ditta sementiera deve barrare la seconda casella e allegare la fotocopia autenticata della licenza.

QUADRO B

In tale quadro devono essere riportati i dati riguardanti l'impresa moltiplicatrice.

I *IMPRESA MOLTIPLICATRICE*

Tale sezione non deve essere compilata nel caso di denuncia di diretta moltiplicazione.

RIQUADRO 1.
Per la compilazione di tale riquadro si rimanda alle istruzioni già impartite per l'impresa sementiera QUADRO A, SEZ. I, riquadro 1.

RIQUADRO 2.
Per la compilazione dei dati del rappresentante legale si rimanda alle istruzioni già impartite per il rappresentante legale dell'impresa sementiera QUADRO A, SEZ. I, riquadro 2.

II *RIEPILOGO SUPERFICI*

RIQUADRO 1.
Numero Domanda – Indicare il numero della domanda di pagamento per superfici presentata per la campagna 2004 dall'impresa moltiplicatrice nel caso di contratto o dall'impresa sementiera nel caso di denuncia, nella quale sono state dichiarate le particelle a sementi certificate (codice utilizzo 057).

Totale superficie a semente – Riportare il totale della superficie, espressa in ettari e are, dichiarata a sementi certificate (codice utilizzo 057) nella domanda di auto per superfici

RIQUADRO 2.

Totale superficie oggetto del presente contratto - Riportare il totale della superficie sulla quale si attua la moltiplicazione di semente certificata, espressa in ettari e are, oggetto del presente contratto o denuncia di diretta moltiplicazione,.

Prospetto di riepilogo per specie/varietà/categoria - Riportare la somma, espressa in ettari e are, delle superfici oggetto del presente contratto oggetto o denuncia di diretta moltiplicazione, raggruppate sulla base delle specie, varietà e categoria della semente impiegata. I campi di tale prospetto sono i seguenti:

Codice Specie- Indicare il codice della specie già utilizzato per la dichiarazione delle particelle a sementi certificate nella domanda di aiuto per superfici. La tabella 1 riporta i codici e le relative descrizione della specie ammesse ad aiuto per la campagna 2004/2005.

Descrizione varietà – Indicare obbligatoriamente la denominazione della varietà impiegata, secondo la seguente codifica:

1= prebase
2= base
3=1° riproduzione

Ettari Are – Riportare il totale della superficie, coltivata con semente certificata, riferita alla specie, varietà e categoria indicate.

III *DICHIARAZIONI*

Tale sezione è riservata alla sottoscrizione dell'impresa moltiplicatrice o del diretto moltiplicatore. Nel caso in cui la firma apposta non sia autenticata, indicare i dati desunti da un documento di riconoscimento in corso di validità, di cui si deve allegare una copia (fronte retro).

Ai sensi della legge 191/98, art. 2 comma 11, la firma non autenticata deve essere corredata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità in corso di validità dei sottoscrittori.

I trattamento dei dati dichiarati nel presente modulo è effettuato secondo le disposizioni previste dalla legge n. 675 del 31/12/96.

TABELLA 1

Codice	Descrizione
	CEREALI
101	TRITICUM SPELTA L.
	OLEAGINOSE DA FIBRA
201	LINUM USITATISSIMUS (Lino tessile)
202	LINUM USITATISSIMUS (Lino oleoso)
203	CANNABIS SATIVA (Varietà aventi tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2 %)
	FORAGGERE GRAMINACEE
301	AGROSTIS CANINA L.
302	AGROSTIS GIGANTEA ROTH.
303	AGROSTIS STOLONIFERA L.
304	AGROSTIS CAPILLARIS L.
305	ARRHENATHERUM ELATIUS(L.) P. BEAUV. ex J.S. og K.B. Presl.
306	DACTYLIS GLOMERATA L.
307	FESTUCA ARUDINACEA SCHREB.
308	FESTUCA OVINA L.
309	FESTUCA PRATENSIS HUDS.
310	FESTUCA RUBRA L.
311	FESTULOLIUM
312	LOLIUM MULTIFLORUM LAM.
322	LOLIUM PERENNE L.
316	LOLIUM X BOUCHEANUM KUNTH
317	PHLEUM BERTOLONII (DC)
318	PHLEUM PRATENSE L.
319	POA NEMORALIS L.
320	POA PRATENSIS L.
321	POA PALUSTRIS E POA TRIVIALIS L.
	FORAGGERE LEGUMINOSE
401	HEDYSARUM CORONARIUM L.
402	MEDICAGO LUPULINA L.
404	MEDICAGO SATIVA (VARIETA')
405	ONOBRICHIS VICIIFOLIA SCOP.
406	TRIFOLIUM ALEXANDRINUM L.
407	TRIFOLIUM HYBRIDUM L.
408	TRIFOLIUM INCARNATUM L.
409	TRIFOLIUM PRATENSE L.
410	TRIFOLIUM REPENS L.
411	TRIFOLIUM REPENS L. VAR. GIGANTEUM
412	TRIFOLIUM RESUPINATUM L.
413	VICIA SATIVA L.
414	VICIA VILLOSA ROTH.

IMPORTANTE

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL CONTRATTTO/DENUNCIA DI DIRETTA MOLTIPLICAZIONE

Per la campagna 2004/2005, AGEA ha predisposto i moduli di compilazione del contratto/denuncia di diretta moltiplicazione in carta semplice formato A4, in un'unica copia. A riguardo si riportano alcune informazioni da seguire attentamente prima di iniziare la compilazione:

- **Il modulo di contratto/denuncia può essere ritirato presso gli sportelli AGEA e presso gli assessorati regionali abilitati a questo servizio;**
- **Il modulo di contratto/denuncia è costituito da 2 pagine, pertanto si invita a controllare la completezza del modulo consegnato; il modulo è costituito da:**
    - **1° pagina : QUADRO A – SEZ. I e SEZ. II relative alla impresa sementiera**
    - **2° pagina : QUADRO B – SEZ. I, II,III relative rispettivamente all'impresa moltiplicatrice, al riepilogo delle superfici e alla sottoscrizione dell'impresa moltiplicatrice.**
- **Prima di procedere con la compilazione del documento è necessario leggere attentamente le note esplicative;**
- **Il contratto/denuncia può essere presentato anche da soggetti diversi da quelli registrati all'atto del ritiro dei moduli;**
- **Ogni modulo è identificato da un numero univoco (codice a barre);**
- **I contraenti o il diretto moltiplicatore devono OBBLIGATORIAMENTE utilizzare un solo modulo. Si precisa che ogni modulo potrà essere duplicato in copia fotostatica soltanto per consentire la compilazione della minuta;**
- **ATTENZIONE!!!! Le copie dei moduli riprodotte non potranno mai essere utilizzate per più di un contratto/denuncia, pena l'annullamento dei contratti/denunce identificati con lo stesso numero;**
- **La copia del contratto/denuncia, in originale deve essere consegnata o spedita in busta chiusa con raccomandata all'indirizzo di Via Torino 45, 00184 Roma**
- **La busta , non può contenere più di un contratto/denuncia e deve riportare oltre alle informazioni sopraindicate anche il mittente e la tipologia di documento: contratto o denuncia.**

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

AGEA - Via Torino, 45 - 00184 ROMA

Reg. (CEE) n. 2358/71

Domanda presentata per il tramite del C.A.A.

Cod. CAA | Sigla Prov. | Prog. Ufficio

Codice operatore

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE

dell'aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate.

Campagna di commercializzazione 2004/2005.

QUADRO A - AZIENDA

SEZ. I - DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

RICHIEDENTE — Barrare se ditta individuale — PARTITA IVA (obbligatoria)

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME — SESSO M F — CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno) — COMUNE DI NASCITA — PROV

DOMICILIO O SEDE LEGALE (il domicilio o la sede legale indicata avranno effetto per tutti gli atti inerenti le pratiche in corso con l'AGEA)

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO: PREFISSO, NUMERO

CODICE ISTAT (Prov., Comune) — COMUNE — PROV. — C.A.P.

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se diverso dal richiedente) / TITOLARE DITTA INDIVIDUALE

CODICE FISCALE

COGNOME — NOME

SESSO M F — DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno) — COMUNE DI NASCITA — PROV.

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO — TELEFONO: PREFISSO, NUMERO

CODICE ISTAT (Prov., Comune) — COMUNE — PROV. — C.A.P.

SEZ. II - MODALITÀ DI PAGAMENTO

1 - accredito su c/c bancario o conto Banco Posta (solo se il conto è intestato al richiedente)

COORDINATE BANCARIE: CODICE PAESE — CIN — CODICE ABI — CODICE CAB — N. CONTO CORRENTE — ISTITUTO

AGENZIA — COMUNE — PROV. — C.A.P.

2 - emissione di assegno non traferibile

ORIGINALE PER L'AGEA

MODELLO GRATUITO FORNITO DALL'AGEA

QUADRO B - QUANTITATIVI DI SEMENTE PER I QUALI E' RICHIESTO L' AIUTO

	1 SPECIE	2 VARIETA'	3 Kg. RICHIESTI AD AIUTO	4 NUMERO CONTRATTO	5 P.IVA DITTA SELEZIONATRICE	6 NUMERO LOTTO
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
TOTALE						

Il sottoscritto

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, chiede la corresponsione dell'aiuto alla produzione di sementi certificate per la quantità indicata nel QUADRO B della presente domanda.

A tal fine, sotto la propria responsabilità

dichiara:

- di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano la corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda;
- di essere a conoscenza degli effetti sanzionatori per le affermazioni non rispondenti al vero ai sensi del DPR 445/2000 anche in relazione alla perdita degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge 898/86 e successive modifiche e integrazioni riguardanti tra l'altro sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 33 del decreto legislativo 228/2001;
- di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
- di essere il legittimo ed esclusivo conduttore dei terreni individuati nella corrispondente domanda di pagamento per superfici e che sui terreni per i quali è il legittimo ed esclusivo conduttore ha costituito il "Fascicolo del produttore" ai sensi della Circolare AGEA n. 35 del 24 aprile 2001;
- che quanto esposto nella presente domanda risponde al vero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968;
- di aver preso atto delle condizioni e delle modalità che regolano la corresponsione dell'aiuto;
- che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, all'azienda per le attività di ispezione previste;
- di non aver presentato altre domande di liquidazione dell'aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate nella campagna in corso per lo stesso lotto e per la stessa specie.

si impegna:

- a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
- a restituire le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie.

allega:

1 ☐ Fotocopia del certificato di attribuzione della Partita IVA;

2 ☐ Fotocopia del tesserino del codice fiscale del richiedente o del rappresentante legale dell'azienda;

3 ☐ Documentazione per richiedere le informazioni antimafia (certificato camerale);

4 ☐ Dichiarazione rilasciata dell'ENSE attestante l'avvenuto controllo in campo delle colture e la certificazione ufficiale dei quantitativi di sementi prodotte, n. ________ ;

5 ☐ Dichiarazione rilasciata dalla ditta selezionatrice a cui il beneficiario ha ceduto la semente in natura, attestante la destinazione alla commercializzazione per la semina, del quantitativo di sementi oggetto della domanda di aiuto (art.2 bis Reg (CEE) n.1686/72),

n. ________

6 ☐ Fotocopia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento valido;

Il produttore che si avvale per la presentazione della domanda di un CAA (Centro Assistenza Agricola) deve consegnare obbligatoriamente allo stesso il presente modello di domanda di aiuto unitamente alla documentazione prevista nei punti precedenti.

Nel caso di produttore in proprio, la documentazione prevista nei punti precedenti deve essere obbligatoriamente allegata alla domanda di premio.

Ai sensi della legge n. 675/96 si autorizza l'acquisizione e il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati, anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

Ai sensi della legge 191/98, art. 2 comma 11, la firma non autenticata deve essere corredata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Tipo documento________________ N.________________

Rilasciato da ________________________________

il: ________________ Data scadenza: ________________

FATTO A ________________

il ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐

In Fede

____

ACCETTAZIONE CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, all'efficacia, alla interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione del presente atto sarà deferita, ai sensi del D.M. n. 743, del 1 luglio 2002, agli organismi ivi previsti e ne seguirà le relative procedure che si intendono qui richiamate ad ogni effetto di legge e che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare.

In Fede

____

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO COMUNITARIO ALLA PRODUZIONE DI SEMENTI CERTIFICATE PER LA CAMPAGNA 2004/2005

Il modulo, compilato in ogni sua parte in modo chiaro e in stampatello e completo della documentazione richiesta, dovrà pervenire all' AGEA , direttamente o tramite terzi, entro la data indicata nella circolare di attuazione, al seguente indirizzo:

A.GE.A – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
Via Torino, 45 – 00184 ROMA

QUADRO A – AZIENDA

(Dati identificativi dell'azienda)

RIQUADRO 1. -RICHIEDENTE

Si richiama l'attenzione sulla corretta e completa dichiarazione dei dati anagrafici, che possono pregiudicare l'attribuzione dell'aiuto. A tale fine è necessario ricondursi ad uno dei seguenti casi:

a) *DITTA INDIVIDUALE*
Se il richiedente è una ditta individuale, va barrata la relativa casella e va obbligatoriamente riportata la PARTITA IVA del richiedente (così come risulta dal certificato di attribuzione della Partita IVA).
Inoltre, se sul certificato di attribuzione della Partita IVA la denominazione del soggetto d'imposta coincide esattamente con il cognome e nome del titolare, vanno obbligatoriamente compilati in questo riquadro anche i campi relativi a COGNOME, NOME, SESSO, CODICE FISCALE, DATA, COMUNE, PROVINCIA DI NASCITA; altrimenti, va riportata la sola denominazione nel campo RAGIONE SOCIALE (così come risulta dal certificato di attribuzione della Partita IVA), mentre NON vanno indicati in questo riquadro i campi relativi a NOME, SESSO, CODICE FISCALE, DATA, COMUNE, PROVINCIA DI NASCITA che vanno invece riportati nel riquadro 2 relativo al TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE
b) *ALTRO RICHIEDENTE*
Se il richiedente NON è una ditta individuale, NON va barrata la relativa casella e vanno obbligatoriamente compilati i dati relativi alla PARTITA IVA, RAGIONE SOCIALE E CODICE FISCALE del richiedente (così come risultano dal certificato di attribuzione della Partita IVA).
Nel caso in cui il dichiarante sia una persona fisica, devono essere compilati anche i campi relativi a NOME, SESSO, DATA, COMUNE, PROVINCIA DI NASCITA.

RIQUADRO 2. – *DOMICILIO O SEDE LEGALE*

Riportare obbligatoriamente tutti i dati relativi al domicilio se (persona fisica) oppure alla sede legale (se persona giuridica) del richiedente.

RIQUADRO 3. – *RAPPRESENTANTE LEGALE/TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE*

Per la corretta e completa dichiarazione dei dati anagrafici è necessario ricondursi ad uno dei seguenti casi:
a) *DITTA INDIVIDUALE*
Se il richiedente è una ditta individuale e, sul certificato di attribuzione della PARTITA IVA la denominazione del soggetto di imposta NON coincide esattamente con il cognome e nome del titolare, vanno obbligatoriamente compilati in questo riquadro tutti i dati anagrafici del titolare stesso.
b) *ALTRO DICHIARANTE*
Se il richiedente NON è una ditta individuale, ma una persona giuridica, vanno obbligatoriamente indicati in questo riquadro tutti i dati anagrafici del rappresentante legale della stessa.

Modalità di pagamento

Barrare una delle caselle previste, riportando le corrispondenti informazioni richieste. Qualora la modalità di pagamento sia l'accredito su conto corrente, bancario o conto Banco Posta, è necessario che il conto sia intestato al richiedente. I codici PAESE, CIN, ABI e CAB sono riportati nell'estratto conto inviato periodicamente dalla banca/posta o sul libretto degli assegni.

QUADRO B – QUANTITATIVI DI SEMENTE PER I QUALI E' RICHIESTO L'AIUTO

Per una corretta compilazione di questo quadro è necessario indicare per ciascun quantitativo di semente richiesto ad aiuto e riferito ad una specifica dichiarazione di avvenuta certificazione rilasciata dall'ENSE, le seguenti informazioni:

RIQUADRO 1. - *SPECIE*
Indicare la specie, riportando il relativo codice, deducibile dalla tabella 1.

RIQUADRO 2. –*VARIETA'*
Indicare la denominazione della varietà così come riportata nella dichiarazione ENSE.

RIQUADRO 3. – *CHILOGRAMMI RICHIESTI AD AIUTO*
Indicare il quantitativo richiesto ad aiuto, espresso in chilogrammi. Tale valore riguarda il quantitativo di semente certificato e avviato alla commercializzazione.

RIQUADRO 4. –*NUMERO CONTRATTO*
Indicare il numero di registrazione del contratto riportato nella dichiarazione ENSE a supporto del quantitativo richiesto.

RIQUADRO 5. –*PARTITA IVA DELLA SELEZIONATRICE*
Indicare partita IVA della ditta sementiera selezionatrice cha ha lavorato e confezionato la semente, così come indicata nella dichiarazione ENSE.

RIQUADRO 6. –*NUMERO LOTTO*
Indicare per ciascun quantitativo di semente richiesto a premio, il numero del lotto così come indicato nella dichiarazione ENSE.

DICHIARAZIONI E ALLEGATI

Indicare il cognome e nome del richiedente o rappresentante legale e barrare sotto la voce "allega", le caselle relative alla documentazione prodotta specificando, là ove richiesto, il numero degli allegati.

Compilare il riquadro con gli estremi del documento di riconoscimento che deve essere allegato alla domanda(obbligatorio per i produttori che non hanno conferito mandato ad un CAA).
Indicare il luogo e la data di compilazione. **Firmare la domanda.**

Ai sensi della legge 191/98, art. 2 comma 11, la firma non autenticata deve essere corredata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità in corso di validità dei sottoscrittori.

I trattamento dei dati dichiarati nel presente modulo è effettuato secondo le disposizioni previste dalla legge n. 675 del 31/12/96.

TABELLA 1

Codice	Descrizione
	CEREALI
101	TRITICUM SPELTA L.
	OLEAGINOSE DA FIBRA
201	LINUM USITATISSIMUS (Lino tessile)
202	LINUM USITATISSIMUS (Lino oleoso)
203	CANNABIS SATIVA (Varietà aventi tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2 %)
	FORAGGERE GRAMINACEE
301	AGROSTIS CANINA L.
302	AGROSTIS GIGANTEA ROTH.
303	AGROSTIS STOLONIFERA L.
304	AGROSTIS CAPILLARIS L.
305	ARRHENATHERUM ELATIUS(L.) P. BEAUV. ex J.S. og K.B. Presl.
306	DACTYLIS GLOMERATA L.
307	FESTUCA ARUDINACEA SCHREB.
308	FESTUCA OVINA L.
309	FESTUCA PRATENSIS HUDS.
310	FESTUCA RUBRA L.
311	FESTULOLIUM
312	LOLIUM MULTIFLORUM LAM.
322	LOLIUM PERENNE L.
316	LOLIUM X BOUCHEANUM KUNTH
317	PHLEUM BERTOLONII (DC)
318	PHLEUM PRATENSE L.
319	POA NEMORALIS L.
320	POA PRATENSIS L.
321	POA PALUSTRIS E POA TRIVIALIS L.
	FORAGGERE LEGUMINOSE
401	HEDYSARUM CORONARIUM L.
402	MEDICAGO LUPULINA L.
404	MEDICAGO SATIVA (VARIETA')
405	ONOBRICHIS VICIIFOLIA SCOP.
406	TRIFOLIUM ALEXANDRINUM L.
407	TRIFOLIUM HYBRIDUM L.
408	TRIFOLIUM INCARNATUM L.
409	TRIFOLIUM PRATENSE L.
410	TRIFOLIUM REPENS L.
411	TRIFOLIUM REPENS L. VAR. GIGANTEUM
412	TRIFOLIUM RESUPINATUM L.
413	VICIA SATIVA L.
414	VICIA VILLOSA ROTH.

IMPORTANTE

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE

Per la campagna 2004/2005, AGEA ha predisposto i moduli di compilazione della domanda in carta semplice formato A4, in un'unica copia.
A riguardo si riportano alcune informazioni da seguire attentamente prima di iniziare la compilazione:

- **Il modulo di domanda può essere ritirato presso gli sportelli AGEA e presso gli assessorati regionali abilitati a questo servizio;**
- **Il modulo di domanda è costituito da 2 pagine, pertanto si invita a controllare la completezza del modulo consegnato; il modulo è costituito da:**
  - **1° pagina : Quadro A**
  - **2° pagina : Quadro B**
- **Prima di procedere con la compilazione della domanda è necessario leggere attentamente le note esplicative;**
- **La domanda può essere presentata anche da soggetti diversi da quelli registrati all'atto del ritiro dei moduli;**
- **Ogni modulo è identificato da un numero univoco (codice a barre);**
- **Il richiedente deve OBBLIGATORIAMENTE utilizzare un solo modulo. Si precisa che ogni modulo può essere duplicato in copia fotostatica con l'unico scopo di consentire la compilazione della minuta.**
- **ATTENZIONE!!!! Le copie dei moduli di domanda riprodotte non possono essere utilizzate da altri produttori, pena l'annullamento delle domande identificate dallo stesso numero;**
- **La domanda deve essere consegnata o spedita in busta chiusa con raccomandata all'indirizzo di Via Torino 45, 00184 Roma ;**
- **La busta , che non può contenere più di una domanda, deve riportare oltre alle informazioni sopraindicate anche il mittente e la tipologia di documento: DOMANDA DI LIQUIDAZIONE SEMENTI.**

04A05429

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della pia società «Ausiliatrici di San Camillo», in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 aprile 2004, viene estinta la pia società «Ausiliatrici di San Camillo», con sede in Roma.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla «Provincia italiana delle suore francescane di Seillon», con sede in Roma.

04A05381

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla parrocchia «Trasfigurazione del Signore Gesù Cristo», in Milazzo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 aprile 2004, viene riconosciuta la personalità giuridica alla parrocchia «Trasfigurazione del Signore Gesù Cristo», con sede in Milazzo (Messina).

04A05386

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 21 maggio 2004

Dollaro USA	1,2031
Yen giapponese	134,78
Corona danese	7,4403
Lira Sterlina	0,67170
Corona svedese	9,1051
Franco svizzero	1,5369
Corona islandese	87,97
Corona norvegese	8,2510
Lev bulgaro	1,9463
Lira cipriota	0,58570
Corona ceca	31,827
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,25
Litas lituano	3,4529
Lat lettone	0,6565
Lira maltese	0,4260
Zloty polacco	4,6794
Leu romeno	40687
Tallero sloveno	238,6800
Corona slovacca	40,145
Lira turca	1871812
Dollaro australiano	1,7178
Dollaro canadese	1,6472
Dollaro di Hong Kong	9,3730
Dollaro neozelandese	1,9685
Dollaro di Singapore	2,0617
Won sudcoreano	1413,94
Rand sudafricano	8,1145

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A05591

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Cancellazione dal registro delle imprese di sei società cooperative

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che dall'esame del verbale di revisione eseguita di recente, è emerso che le sottonotate società cooperative si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile:

1) «Coop. La Consorziale a r.l.», con sede in Bari, costituita in data 23 gennaio 1948 con atto rogato dal notaio dott. Vito De Pinto di Bari, repertorio n. 15535, posizione n. 1140/21593, registro società n. 3124, in liquidazione dal 26 settembre 1954;

2) «Coop. Distribuzione espresso Puglia a r.l.», con sede in Bitritto, costituita in data 11 gennaio 1992 con atto rogato dal notaio dott. Vincenzo Tarsia di Bari, repertorio n. 11508, posizione n. 7124/257192, codice fiscale n. 04310350725 - R.E.A. n. 307806, registro società n. 28634, in liquidazione dal 10 novembre 1997;

3) «Coop. Agricola regionale a r.l.», con sede in Polignano a Mare, costituita in data 19 ottobre 1972 con atto rogato dal notaio dott.ssa Maria Luisa Saggese di Polignano a Mare, repertorio n. 37356, posizione n. 2264/123759 - R.E.A. n. 158834, in liquidazione dal 5 marzo 1987;

4) «Coop. Isola Verde Nova a r.l.», con sede in Corato, costituita in data 20 gennaio 1982 con atto rogato dal notaio dott. Domenico Capozza di Corato, repertorio n. 6423, posizione n. 4834/189683, codice fiscale n. 01333380721, R.E.A. n. 226855, in liquidazione dal 29 aprile 1991;

5) «Coop. L'Avvenire a r.l.», con sede in Andria, costituita in data 3 marzo 1983 con atto rogato dal notaio dott. Giuseppe Tedone di Andria, repertorio n. 12254, posizione n. 5059/197576, codice fiscale n. 02850700721, R.E.A. n. 235938, registro società n. 5492, in liquidazione dal 23 marzo 1984;

6) «Coop. Futura Adriatica a r.l.», con sede in Andria, costituita in data 10 febbraio 1986 con atto rogato dal notaio dott. Sergio Bonito di Trani, repertorio n. 99959, posizione n. 5778/218308, codice fiscale n. 03501090728, R.E.A. n. 263274, registro società n. 7319, in liquidazione dal 20 dicembre 1993.

Chiunque abbia interesse alla prosecuzione della liquidazione dovrà avanzare formale e motivata domanda, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - via F. Filzi, 18 - Bari.

04A05326

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Copland Service piccola società cooperativa a r.l.», in Bondeno.

Su conforme indicazione del Ministero delle attività produttive direzione generale per gli enti cooperativi Div. IV, è in corso l'istruttoria per lo scioglimento per atto d'autorità senza nomina di commissario liquidatore della piccola società cooperativa «Copland Service piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Bondeno - via Cimarosa n. 107 (costituita in data 17 giugno 2000 con atto a rogito del notaio dott. Claudio Bertelli - repertorio n. 123972/7040, Busc 2020/294448 - codice fiscale n. 01502750381 - che si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies*, comma 1 del codice civile.

Si comunica inoltre che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire alla Direzione provinciale del lavoro di Ferrara - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione - via Garibaldi n. 147/151 - Ferrara, tel. 0532/410711 - fax 0532/210966 opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A05388

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Consumo la Mercatello a r.l.», in Stradella

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Consumo la Mercatello a r.l.», con sede in Stradella (Pavia) - Busc n. 290/30164, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Zambianchi in data 30 gennaio 1924 che - dagli accertamenti effettuati - risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro di Pavia - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A05389

Istruttoria per lo scioglimento della «Società cooperativa a responsabilità limitata Famiglia Meccanica di Salarno», in Saviore.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della «Società cooperativa Famiglia Meccanica di Salarno», numero di posizione 2074/155938 con sede in Saviore, via S. Marco (costituita per rogito notaio Camadini Giuseppe in data 12 luglio 1977, rep. 383) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto di autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro, via Cefalonia n. 50 - Brescia, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A05390

Approvazione della delibera adottata in data 29 novembre 2003 dal comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali.

Con ministeriale 9PP/80450/RAG-L-24 del 7 maggio 2004 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza ragionieri e periti commerciali in data 29 novembre 2003 con la quale, apportando talune modificazioni al regolamento per l'erogazione dei trattamenti di assistenza, è stata prevista la possibilità di corrispondere un assegno agli iscritti o ai pensionati per l'assistenza ai figli minori disabili gravi.

04A05426

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie all'organismo «Q.S.M. S.r.l.», in Madignano

Con decreto ministeriale del direttore generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data dell'11 maggio 2004 il seguente organismo:

1) Q.S.M. S.r.l. - Viale Rimembranze n. 11 - Madignano (Crotone), è abilitata per gli impianti:

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

04A05431

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Comunicato relativo alla deliberazione 3 febbraio 2004 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001): modifica delibera n. 80/2003 relativa al passante autostradale di Mestre. (Deliberazione n. 6/2004)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 103 del 4 maggio 2004).

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 57, prima colonna, al penultimo capoverso delle premesse, dove è scritto: «... della legge 27 dicembre 2002, n. *269*;», leggasi: «... della legge 27 dicembre 2002, n. *289*;».

04A05433

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401122/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.